

DOTTRINA

GIOVANNA REALI, *Il travisamento della prova e i limiti alla sua deducibilità in cassazione dopo il recente arrêt delle Sezioni unite*

CARMELA PERAGO, *L'esclusiva eterointegrazione ex actis del titolo esecutivo di matrice giudiziale all'esito del contenzioso familiare*

BEATRICE ZUFFI, *Le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda ai sensi degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*

FRANCESCO CAMPIONE, *Contratti sinallagmatici, inesatto adempimento e onere della prova. il problema dell'accertamento dell'inesattezza qualitativa della prestazione*

DIALOGHI CON LA GIURISPRUDENZA

GIROLAMO MONTELEONE, *Il nuovo art. 380-bis c.p.c. ed il "filtro" in Cassazione, ovvero come indurre le parti a rinunciare al ricorso*

GIUSEPPE MICCOLIS, *Tanto rumore per nulla. Il potere dell'ufficiale giudiziario di rifiutare l'esecuzione del pignoramento*

LUCA BIANCHI, *Mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale* (nota a Cass. s.u. 7 febbraio 2024, n. 3452)

LUCA PRENDINI, *Il deposito tardivo, incompleto od errato della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. tra chiusura anticipata ed estinzione del processo esecutivo* (nota a Cass. 17 ottobre 2023, n. 28846)

DAVIDE BERETTA, *Invalidità della sentenza resa a contraddittorio non integro ed inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse* (nota a Cass. 13 luglio 2023, n. 20091)

FLORIN COSTINEL MALATESTA, *Lo ius variandi ammesso ex art. 1453 c.c.* (nota a Cass. 22 novembre 2023, n. 32456)

CHIARA BRIGUGLIO, *Accertamento dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale: oneri della parte e poteri del giudice nel CCII* (nota a App. Napoli 25 ottobre 2023)

OPINIONI, PROPOSTE E RASSEGNE

COSTANZO MARIO CEA, *L'art. 38 disp. att. c.c. tra passato, presente e futuro*

MANFREDI LATINI VACCARELLA, *La class action all'italiana*

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

99243170000

3
2024

IL GIUSTO PROCESSO CIVILE

Rivista Trimestrale fondata da FRANCO CIPRIANI

diretta da

GIAMPIERO BALENA, AUGUSTO CHIZZINI

SERGIO MENCHINI, GIROLAMO MONTELEONE

GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI

IL GIUSTO PROCESSO CIVILE

3/2024

Edizioni Scientifiche Italiane, 80121 Napoli, Via Chiatamone, 7
Finito di stampare nel mese di settembre 2024

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Napoli



ISSN 1828-311X



Edizioni Scientifiche Italiane

BEATRICE ZUFFI

LE ORDINANZE DI ACCOGLIMENTO E DI RIGETTO DELLA DOMANDA AI SENSI DEGLI ARTT. 183-TER E 183-QUATER C.P.C.*

SOMMARIO: 1. La regolamentazione “fusa e confusa” degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. tra definizione semplificata della lite senza giudicato e rapido accesso all’azione esecutiva – 2. La contaminazione incongrua dei due modelli del *référé provision* e del *summary judgment* in un ibrido privo di attrattività per le parti. Le deviazioni della legge delega dai lavori della Commissione Luiso e del d.lgs. 149/2022 dalla l. 206/2021. – 3. Ambiti applicativi ed altri presupposti comuni alle due ordinanze. Il condiviso regime impugnatorio del reclamo cautelare. – 4. La scarsa utilità dell’ordinanza definitiva di accoglimento dell’art. 183-ter c.p.c. dinanzi all’evenienza che il debitore promuova un processo autonomo sull’inesistenza del credito o esperisca l’opposizione all’esecuzione. – 5. L’ordinanza definitiva di rigetto ex art. 183-quater c.p.c. per manifesta infondatezza della domanda: anche qui, *cui prodest?* La tenue utilità “educativa” dell’ordinanza di rigetto per vizi non sanati dell’*editio actionis*.

1. *La regolamentazione “fusa e confusa” degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. tra definizione semplificata della lite senza giudicato e rapido accesso all’azione esecutiva.* – Tra le novità della c.d. Riforma Cartabia inerenti il primo grado di giudizio figura anche la possibilità, per le cause su diritti disponibili di competenza del tribunale, di emanare, su istanza

* Testo della relazione illustrata il 3 aprile 2023 durante il convegno svoltosi presso l’aula d’assise del Tribunale di Venezia, intitolato *Le novità sull’udienza ex art. 183 c.p.c. e sulle modalità decisorie*. Si è trattato del secondo dei cinque eventi formativi organizzati sulla Riforma Cartabia del processo civile dall’Università degli Studi di Padova in collaborazione con la Struttura decentrata per il Distretto della Corte d’appello di Venezia della Scuola Superiore della Magistratura nell’ambito del Progetto Uni4Justice – Universitas per la Giustizia, finanziato dal Ministero della Giustizia con i fondi PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

di parte, due ordinanze “provvisorie” che, pur definendo il processo, non possono esplicitare gli effetti del giudicato. La prima di esse, disciplinata all’art. 183-*ter* c.p.c., è l’ordinanza di accoglimento che può essere adottata allorché risultino provati i fatti costitutivi della/e domanda/e proposta/e e, al contempo, le difese della controparte appaiano manifestamente infondate. La seconda, prevista nell’art. 183-*quater* c.p.c., conduce invece al rigetto della domanda e può essere emanata, alternativamente, o in caso di sua manifesta infondatezza, oppure nell’ipotesi in cui l’atto di citazione sia affetto da nullità, non sanata, derivante dall’omissione o dall’assoluta incertezza nella determinazione dell’oggetto ai sensi del n. 3, 3° comma, dell’art. 163 c.p.c. ovvero allorché risulti ancora carente l’esposizione dei fatti di cui al numero 4), 3° comma, dell’art. 163 c.p.c., nonostante sia stato emesso un ordine di rinnovazione o di integrazione. In entrambe le norme appena citate, introdotte dal d.lgs. 149/2022, è contemplata la sola impugnabilità dell’ordinanza che abbia accolto l’istanza nelle forme del reclamo cautelare *ex art. 669-terdecies* c.p.c. Il provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 183-*quater* c.p.c. è munito di efficacia esecutiva “provvisoria”, in virtù del fatto che appunto l’ordinanza può essere reclamata, ma la sua idoneità a fungere da titolo esecutivo si stabilizza una volta che sia decorso il breve termine di impugnazione o il gravame, ove esperito, venga respinto.

Adattando uno dei motti dell’artista Alighiero Boetti, si potrebbe parlare al riguardo di una regolamentazione «fusa e confusa»: nei criteri direttivi della legge di delega le ordinanze in questione sono, infatti, reiteratamente definite come provvisorie, ma dagli artt. 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c. emerge che determinano la chiusura del processo nel quale sono emanate, sebbene non siano in grado di attingere l’efficacia di accertamento incontrovertibile dell’art. 2909 c.c. La provvisorietà di cui si discorre in queste disposizioni è additata dagli stessi *conditores* come improprio sinonimo di inidoneità al giudicato¹. È poi la stessa relazione illustrativa del d.lgs. 149/2022 a dar voce al sincretismo esasperato che connota il nuovo intervento riformatore: l’intento proclamato dal Governo è quello di introdurre uno strumento con finalità acceleratorie e

¹ V. p. 25 della relazione illustrativa del d.lgs. 149/2022. Rileva in proposito CAPPONI, *Sulla nuova ordinanza di rigetto (art. 183-quater c.p.c.)*, in *Foro it.*, 2022, V, 99 ss., spec. 300, che siamo di fronte «ad una provvisorietà con tendenza alla definitività, secondo il più vieto costume nazionale».

di semplificazione della decisione, che si traduce nell'emanazione, solo su istanza di parte, di provvedimenti ispirati ad alcuni espedienti giudiziali stranieri (segnatamente al *référé provision* francese e al *summary judgment* inglese), ma anche modellati sulle fattispecie di c.d. condanna con riserva delle difese del convenuto, che il sistema italiano tradizionalmente contempla nell'art. 1462 c.c. e negli artt. 35, 648 e 665 c.p.c.². Di quanto sia accurata questa descrizione è lecito dubitare e di ciò daremo ragione tra poco. Innanzitutto, però, è doveroso compiere un primo tentativo di inquadramento degli istituti di nuovo conio.

Nonostante il richiamo delle norme sul reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., le ordinanze in parola non hanno sicuramente natura cautelare, perché non sono strumentali ad una causa di merito né suppongono una delibazione in punto di *periculum in mora*³. Più controverso è se configurino una tutela sommaria. Alcuni affermano di sì, in quanto ritengono si tratti di provvedimenti che si fondano su una cognizione parziale e/o superficiale⁴. Altri invece, più persuasivamente, escludono di poter ricondurre compiutamente questi espedienti agli schemi dei procedimenti sommari, dato che i presupposti per la pronuncia delle ordinanze *de quibus* sono in realtà la manifesta fondatezza o infondatezza, nonché la rigettabilità, per certe ragioni di rito, della domanda⁵. Si tratta insomma di provvedimenti che si giustificano non tanto per l'incompletezza o la sommarietà della cognizione, bensì per la "liquidità" dell'oggetto⁶. Sia nell'ipotesi presa in considerazione dall'art. 183-ter c.p.c. che nella triade di situazioni cui fa riferimento

² Le parole riecheggiano quelle della relazione presentata dalla Commissione presieduta dal Prof. Francesco Paolo Luiso, che tuttavia proponeva di introdurre un provvedimento sommario e provvisorio (solo di accoglimento della domanda), avente efficacia esecutiva, in modo da aggiungere ai procedimenti speciali del libro IV del c.p.c. un nuovo modello funzionale alla pronuncia di una condanna con riserva delle eccezioni. Il legislatore delegante non ha in realtà recepito queste indicazioni, come osserva COSTANTINO, in AA.Vv., *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, a cura di COSTANTINO, Bari, 2022, 180 ss.

³ TISCINI, *Nuove proposte di tutela sommaria tra il progetto Luiso e il suo "brutto anatrocchio"*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, 1236.

⁴ CARRATA, *Le riforme del processo civile. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 del 2022, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206*, Torino, 2023, 57 ss.

⁵ CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile. Aggiornamento alla riforma del processo civile del 2022 (d.lgs. n. 149 del 2022)*, 2023, appendice informatica, 9.

⁶ TURRONI, *La definizione anticipata del giudizio – Artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2023, 455 ss.

l'art. 183-*quater* c.p.c. in realtà il giudice non decide sulla base di una cognizione superficiale o limitata, poiché queste ordinanze si collocano dopo lo scambio degli atti introduttivi e delle memorie integrative ex art. 171-*ter* c.p.c., e implicano che, in base a quanto emerso, risulti *ictu oculi* evidente la fondatezza o l'infondatezza della domanda oppure sia rilevata la persistenza di vizi non sanati dell'*editio actionis* determinanti l'*absolutio ab instantia*. Soprattutto, l'adozione di tali provvedimenti non comporta alcuna riserva da parte del tribunale⁷. Nelle nuove norme non v'è, in effetti, traccia di un rinvio ad altra fase della decisione su fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti, ma non accertati per la necessità di una più lunga indagine, come invece nettamente emerge nei congegni sottesi ai citati artt. 1265 c.c., 35, 648 e 665 c.p.c.⁸.

L'unico elemento che potrebbe di prim'acchito far pensare ad una tal quale sommarietà è rinvenibile nel verbo apparire che viene utilizzato dall'art. 183-*ter* c.p.c. in relazione alla manifesta infondatezza delle difese della controparte: dando enfasi al significato comune di codesto predicato nominale, si potrebbe trarre la conclusione che il giudice, su istanza di parte, sia legittimato ad emanare l'ordinanza di accoglimento sulla base di una valutazione solo epidermica delle eccezioni dell'avversario⁹. L'indizio è però fuorviante e la deduzione frettolosa: dal pro-

⁷ *Contra* BOCCAGNA, *Le norme sul giudizio di primo grado nella delega per la riforma del processo civile: note a prima lettura*, in *Dir. proc. civ. it. e compar.*, 2022, 253 ss., spec. 268, ad avviso del quale «[s]copo del provvedimento in esame è dunque quello, tipico dei provvedimenti di condanna con riserva, di consentire al creditore/attore, che abbia provato i fatti costitutivi del suo diritto, un accesso anticipato alla tutela esecutiva, ponendo il tempo occorrente per l'accertamento dei fatti impeditivi modificativi o estintivi a carico del convenuto, che quei fatti abbia eccepito ed abbia perciò interesse alla prosecuzione del processo per lo svolgimento dell'istruttoria. Il dubbio, che pure in astratto può sorgere stante il silenzio del legislatore, se l'ordinanza in questione sia idonea a chiudere il processo o se quest'ultimo debba continuare per l'esame delle eccezioni riservate, ci sembra da sciogliere in questo secondo senso, non potendosi frustrare l'aspirazione del convenuto (che si sia difeso nel merito) ad ottenere un giudicato che accerti l'inesistenza del diritto fatto valere dall'attore nei suoi confronti (arg. ex art. 306 c.p.c.)». Non è chiaro però in che modo il convenuto possa far riprendere corso al processo dopo che la pronuncia ne ha determinato la chiusura.

⁸ Su cui leggi *amplius* PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, 568 ss.; SCARSELLI, *La condanna con riserva*, Milano, 1989, spec. 400 ss., 549 ss.

⁹ In tal senso D'ADDAZIO, *Ordinanze di accoglimento e di rigetto (artt. 183-ter, 183-*quater* c.p.c.)*, in AA.VV., *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di TISCINI, Pisa, 2023, 316; MENCHINI, in MENCHINI e MER-

sieguo dell'art. 183-ter c.p.c. si evince in maniera inequivoca che con la pronuncia dell'ordinanza di accoglimento è esclusa la rimessione ad altro giudice o ad altra fase dell'esame delle eccezioni sollevate, sicché, in assenza di una riforma del provvedimento, il processo si chiude senza possibilità di riassunzione o prosecuzione. Pertanto, quelle eccezioni, lungi dall'esser riservate, sono senz'altro respinte, in quanto ritenute palesemente infondate dal giudice: diversamente ragionando, si prospetterebbe, del resto, un'inaccettabile violazione dell'art. 112 c.p.c. Per le ordinanze ex artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. risulta allora più corretto parlare di strumenti di definizione anticipata del giudizio. Tali provvedimenti rispondono infatti ad una logica di semplificazione decisoria, cui si accompagna, per l'ordinanza di accoglimento della domanda ex art. 183-ter c.p.c., l'(apparente) utilità di un rapido accesso all'azione esecutiva¹⁰.

Su entrambi i versanti, tuttavia, le scelte adottate dal legislatore del 2022 si dimostrano sub-ottimali. Da un lato, l'agognata riduzione dei tempi processuali, che grazie a tali istituti si guadagnerebbe (in misura, a dire il vero, piuttosto contenuta e con l'effetto collaterale di creare inutili sovrapposizioni rispetto alla congerie di modelli decisorii apprestati)¹¹,

LIN, *Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 621; REALI, *Le ordinanze definitive di cui agli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.*, in questa *Rivista*, 2023, 451 ss.; CAMPIONE, *L'ordinanza di accoglimento ex art. 183-ter c.p.c. e l'opposizione all'esecuzione*, in *www.judicium.it*, 26 marzo 2024, § 2.

¹⁰ CAPPONI, *op. cit.*, 300.

¹¹ Il risparmio di tempo deriverebbe dal fatto che i provvedimenti in questione, come tutte le ordinanze, possono essere emanati con una motivazione succinta, senza che abbia luogo la sequenza prevista per la fase finale del processo ordinario, secondo uno dei moduli decisorii di cui agli artt. 189, 275 e 275-bis c.p.c. (per il tribunale in composizione collegiale) o 281-quinquies e 281-sexies c.p.c. (per il giudice monocratico). Il quadro che complessivamente emerge dalle novelle apportate dal d.lgs. 149/2022 risulta, da questo punto di vista, ipertrofico. Non solo, infatti, il giudice, *motu proprio*, può appunto scegliere, rimanendo nell'alveo del processo ordinario, se pronunciarsi a seguito di trattazione scritta, orale o mista così da graduare l'articolazione della discussione in base alle caratteristiche della lite. Si deve pure ricordare che, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., la causa va introdotta nelle forme del procedimento semplificato se i fatti non sono controversi oppure la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione o richiede un'istruttoria non complessa, altrimenti l'autorità giurisdizionale può disporre, sempre d'ufficio, il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato (v. art. 183-bis c.p.c.). A ciò si aggiunge l'ulteriore possibilità di definizione accelerata del processo che emerge dagli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c., che però è percorribile solo

di fatto rischia di rimanere solo sulla carta, perché le ordinanze in parola non sono emanabili dal giudice *motu proprio*, ma solo su sollecitazione della parte (la quale, come vedremo, avrà però di solito ben poco interesse ad avanzare un'istanza *ex artt. 183-ter* o *183-quater* c.p.c.); dall'altro lato, anche quando esse siano adottate, la loro inattitudine a produrre gli effetti della *res judicata* consente la promozione di nuovi processi sulla medesima domanda respinta per manifesta infondatezza o per nullità non sanata della *editio actionis*, così come rende opponibile nel merito il titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di accoglimento.

D'altronde, l'inafferrabilità della *ratio legis* che informa i provvedimenti di nuovo conio emerge anche dal raffronto con gli artt. 186-*bis*, 186-*ter* e 186-*quater* c.p.c., che comunque non hanno nel tempo riscosso molta fortuna. Le ordinanze anticipatorie introdotte nel 1990 trovano la loro ragion d'essere nel fatto che consentono alla parte, in presenza dei presupposti indicati, di ottenere nel corso del processo ordinario dei titoli esecutivi che non recano un accertamento e possono dunque sempre essere assorbiti dalla sentenza che definisce il giudizio. Le ordinanze di pagamento delle somme non contestate o di ingiunzione possono, anzi, essere pure modificate o revocate dallo stesso giudice che le ha emesse ai sensi degli artt. 177 e 178 c.p.c. Più articolato il regime dell'ordinanza *ex art. 186-quater* c.p.c., che è revocabile solo con la sentenza, la cui emanazione è peraltro "rinunciabile" dalla parte condannata, ove ritenga preferibile impugnare subito dinanzi al giudice dell'appello, piuttosto che attendere l'improbabile rovesciamento del provvedimento interinale ad opera dello stesso ufficio che l'ha emesso¹². Il senso complessivo ritraibile dalla disciplina degli artt. 186-*bis*, 186-*ter* e 186-*quater* c.p.c. è quello di concedere a colui che ha proposto una domanda di accertamento giurisdizionale e aspira ad ottenere una pronuncia in grado di dispiegare gli effetti del giudicato, di poter procedere, nelle more, per

su istanza di parte. Del tutto condivisibili si rivelano dunque le perplessità di COSTANTINO, *op. cit.*, 181, il quale giustamente osserva che quando si pongono questioni pregiudiziali di rito "impedienti" o questioni preliminari assorbenti, ove il *thema decidendum* sia compiutamente definito e non sia necessaria l'acquisizione di prove costituenti, la controversia è matura per la decisione nel merito, sicché «appare contrario agli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, enunciati nel comma 1 della legge delega, consentire al giudice ed alle parti di titillarsi sulla alternativa tra la decisione della causa con sentenza, la pronuncia di ordinanze anticipatorie e la trasformazione del rito da ordinario a semplificato».

¹² CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Torino, 2019, 339.

la soddisfazione coattiva del proprio diritto al ricorrere di circostanze tipizzate che autorizzano l'emanazione di un titolo esecutivo provvisorio. L'adozione di una di queste ordinanze anticipatorie non comporta la brusca chiusura del processo, che continua proprio per guadagnare l'esito fisiologico dell'autorità della cosa giudicata.

I provvedimenti disciplinati dagli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. si discostano invece in maniera significativa dallo schema appena tratteggiato, perché – come più volte ribadito – con la loro pronuncia le spese di lite vengono liquidate e il giudizio di cognizione, salva l'eventuale continuazione a seguito dell'accoglimento del gravame ex art. 669-terdecies c.p.c., ha termine senza attingere l'accertamento incontrovertibile sulla sussistenza o meno della situazione giuridica dedotta¹³. Sono appunto provvedimenti definitivi ed esecutivi, ma improduttivi degli effetti del giudicato, che, proprio in ragione di codesti caratteri, celano delle aporie. In ultima analisi, si fatica a comprendere perché il riformatore, nell'assegnare a queste ordinanze capacità definitoria, non abbia escogitato un percorso per attribuire loro l'efficacia di accertamento incontrovertibile ex art. 2909 c.c.¹⁴.

Sulla nuova disciplina contenuta negli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. ci soffermeremo meglio a breve, trattando anche distintamente dei due provvedimenti, ma val la pena subito appuntare che:

1) con riguardo all'ordinanza di accoglimento della domanda manifestamente fondata, atteso che il titolo esecutivo giudiziale non reca alcun accertamento sulla sussistenza del credito, si può comunque giungere alla formazione di una *res judicata* o per il tramite di un processo autonomo avente ad oggetto l'accertamento negativo del diritto fatto valere dal creditore che si è accontentato del provvedimento ex art. 183-ter c.p.c. (posto che da esso non può originare alcun divieto di *bis in idem*) ovvero mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.¹⁵: ciò dovrebbe tendenzialmente determinare il disinteresse a chiedere l'emanazione dell'ordinanza di cui stiamo discorrendo, visto che la parte

¹³ Concordo quindi pienamente con STELLA, «Interest rei publicae ut sit finis litium». *Le nuove ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda nel corso del giudizio di primo grado (art. 183 ter e 183 quater)*, in *Dir. proc. civ. it. e compar.*, 243 ss., ove nega che queste ordinanze abbiano natura anticipatoria.

¹⁴ V. CONSOLO, *Aggiornamento*, cit., 10. Conf. BOCCAGNA, *op. cit.*, 268.

¹⁵ A favore dell'esperibilità dell'opposizione all'esecuzione si esprimono anche D'ADDAZIO, *op. cit.*, 325 e REALI, *op. cit.*, 425.

che conta di avvalersene corre il rischio di subire un nuovo processo ordinario “di segno invertito” rispetto a quello da lei promosso ovvero la contestazione, per ragioni di merito, del diritto di procedere all’esecuzione forzata¹⁶;

¹⁶ *Contra* STELLA, *op. cit.*, 245, secondo cui sarebbe «un autentico controsenso ritenere che il debitore, le cui difese siano state valutate manifestamente infondate, possa liberamente proporre un giudizio di opposizione di merito, per rimuovere la soccombenza maturata all’esito del giudizio di primo grado o del reclamo contro la ordinanza sommaria di accoglimento». A chi scrive sembra al contrario invincibile la constatazione che si può trarre dal tenore letterale dell’art. 183-ter c.p.c., per cui l’ordinanza di accoglimento non acquista efficacia di giudicato. Se il titolo esecutivo non reca un accertamento giurisdizionale e non pende più il procedimento nel quale quel titolo si è formato, perché non dovrebbe essere possibile chiedere in un giudizio autonomo l’accertamento dell’inesistenza del credito o contestare il diritto di procedere all’esecuzione forzata, utilizzando la parentesi cognitiva che l’ordinamento appresta per far respingere la pretesa esecutiva priva di fondamento? Mi sembra che la ragione addotta da chi professa l’opposta conclusione sia sostanzialmente quella di voler riconoscere una certa utilità al nuovo istituto, cui si unisce la sottolineatura che un mezzo di reazione è previsto: quello appunto del reclamo cautelare. Di qui la tentazione di accostare l’ordinanza ex art. 183-ter c.p.c. ad altri titoli esecutivi giudiziali (*in primis* al decreto ingiuntivo), che il debitore ha l’onere di impugnare non nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni generali (artt. 325 e 327 c.p.c.), ma nel rispetto di forme speciali e scadenze più anguste, pena la loro stabilizzazione. Tuttavia, la differenza macroscopica che va opportunamente colta in proposito è che nella disciplina del procedimento monitorio emerge chiaramente (dagli artt. 653 e 656 c.p.c.) la *voluntas legis* di attribuire al decreto ingiuntivo divenuto definitivo efficacia *pro iudicato*. Al contrario, nell’art. 183-ter c.p.c. è *expressis verbis* esclusa la possibilità che l’ordinanza di accoglimento, quand’anche non impugnata o confermata in sede di reclamo, produca gli effetti dell’art. 2909 c.c. Si noti che con riguardo alle ordinanze anticipatorie introdotte trent’anni fa negli artt. 186-bis, 186-ter e 186-quater c.p.c., la dottrina maggioritaria, di fronte alla previsione dell’eccezionale ultrattività dell’efficacia esecutiva di tali provvedimenti in caso di successiva estinzione del processo, ha sostenuto la possibilità per il condannato, non solo di instaurare – ad esecuzione forzata esaurita – un processo autonomo per la ripetizione dell’indebitto, ma anche di promuoverlo, nel corso dell’esecuzione, un’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (ATTARDI, *Le nuove disposizioni del processo civile*, Padova, 1991, 94 e 105; MANDRIOLI e CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, Torino, 2019, 113; VERDE, *Diritto processuale civile. Processo di cognizione*, II, Bologna, 2017, 52; CECHELLA, in CECHELLA, AMADEI e BUONCRISTIANI, *Il nuovo processo ordinario e sommario di cognizione*, Milano, 2006, 119; CIACCIA CAVALLARI, *La contestazione nel processo civile. La non contestazione: caratteri ed effetti*, II, Milano, 1993, 153; BASILICO, in BASILICO e CIRULLI, *Le condanne anticipate nel processo di cognizione*, Milano, 1998, 174; BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, Bari, 2015, 247). Non mi pare, d’altro canto, che possa essere ripresa e sviluppata anche per l’ordinanza ex art. 183-ter c.p.c. la tesi a

2) rispetto all'ordinanza di rigetto emessa ai sensi dell'art. 183-*quater* c.p.c., sempre in ragione della scelta che ne ha determinato l'inettitudine al giudicato, si deve ammettere che la domanda di tutela possa essere avanzata *ex novo*, con il che risulta vanificata la *ratio* di economia processuale sottesa alla sua previsione: essa infatti consente di decidere velocemente una causa, ma non ne inibisce la riproposizione da parte del litigante pervicace (anche se indubbiamente la sua emanazione dispiegherà una certa efficacia dissuasiva); nelle ipotesi in cui poi la reiezione ai sensi dell'art. 183-*quater* c.p.c. determini di fatto la perdita del diritto sostanziale fatto valere (ad es. in relazione ad un'azione costitutiva soggetta a termine decadenziale)¹⁷ è ragionevole diffidare della tenuta – sotto il profilo della legittimità costituzionale – della disposizione che prevede la sola impugnabilità dell'ordinanza *ex art. 669-terdecies* c.p.c.¹⁸. Andrà quanto meno ammesso – trattandosi di provvedimento che ha i caratteri della decisorietà e della definitività *ex art. 111, c. 7, cost.* – che avverso l'ordinanza di rigetto confermata in sede di reclamo sia esperibile il ricorso straordinario per cassazione¹⁹. Ma forse anche questa lettura garantistica non basta: occorre infatti chiedersi se sia conforme all'art. 24 *cost.* la previsione che consente al convenuto di un processo ordinario di cognizione di barrare la strada all'esito fisiologico della domanda di tutela avanzata dall'attore, inibendo la formazione di un giudicato sostanziale per ottenere un provvedimento improduttivo di quell'effetto, ma di fatto determinante la perdita del diritto o del potere dedotto²⁰.

suo tempo elaborata da MERLIN, *L'ordinanza di pagamento delle somme non contestate*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, 1009 ss., secondo cui nelle fattispecie di cui agli artt. 423 c.p.c., 186-*bis* e 665 c.p.c. sarebbe possibile ravvisare delle forme di *solve et repete* processuale: sul punto si argomenterà ampiamente *infra*, § 4.

¹⁷ Leggi *amplius* STELLA, *op. cit.*, spec. 258 ss.

¹⁸ All'indomani dell'emanazione della legge di delega COSTANTINO, *op. cit.*, 181 ss., aveva suggerito al Governo di escludere l'emanazione delle ordinanze in parola «ogni qual volta la tutela del diritto dedotto in giudizio richieda la pronuncia di un provvedimento idoneo al giudicato».

¹⁹ CAPASSO, *Brevi notazioni perplesse intorno all'ordinanza definitiva di rigetto per vizi dell'editio actionis*, in *Foro it.*, 2023, V, spec. 114 ss.; REALI, *op. cit.*, 448 ss.

²⁰ V. MENCHINI, *op. cit.*, 615, che denuncia in effetti l'incoerenza della novella rispetto ai principi generali, per i quali, una volta che il giudizio è instaurato, la rinuncia ad esso deve provenire dall'attore e deve essere accettata dal convenuto che si è difeso nel merito. STELLA, *op. cit.*, 259, reputa inconsistente l'obiezione secondo cui la vanificazione degli effetti sostanziali è conseguenza troppo grave per consentirsi che si produca

2. *La contaminazione incongrua dei due modelli del référé provision e del summary judgment in un ibrido privo di attrattività per le parti. Le deviazioni della legge delega dai lavori della Commissione Luiso e del d.lgs. 149/2022 dalla l. 206/2021.* – Come emerge anche dalla relazione illustrativa dello schema di d.lgs., per l'introduzione di queste nuove ordinanze il riformatore professa di essersi ispirato ad alcuni modelli stranieri: in particolare lo sguardo sarebbe stato rivolto oltralpe, verso l'istituto del *référé-provision*, e oltremontana, verso la disciplina del *summary judgment*. Occorre subito dire che il tentativo di mutazione è

a seguito di una delibazione sommaria neppure idonea al giudicato: l'A. osserva, infatti, che «nessuno ha niente da ridire quando una domanda cautelare è respinta per carenza di *fumus boni iuris*, pur se il diritto cautelando è esposto a pregiudizio imminente ed irreparabile». Le due situazioni messe così a confronto paiono però a chi scrive significativamente differenti: nell'ipotesi di cui stiamo trattando (azione di accertamento e costitutiva promossa in relazione ad un diritto potestativo a formazione giudiziale, cui segua il rigetto della domanda con ordinanza *ex art. 183-quater c.p.c.*) la parte interessata ha proposto una domanda di tutela giurisdizionale che per sua natura cospira ad un accertamento incontrovertibile circa l'esistenza del potere e alla modifica sostanziale che il suo esercizio la intitola ad ottenere: per effetto dell'accoglimento dell'istanza avanzata dall'avversario (non riformata in sede di reclamo) il diritto potestativo (e qualsiasi forma di tutela ad esso collegata) è totalmente annichilito dalla consumazione del termine decadenziale cui soggiace, nonostante la parte si sia attivata tempestivamente e nelle forme del processo ordinario di cognizione: a nulla porterebbe infatti la riproposizione della domanda, perché della situazione soggettiva giuridica è ormai impedita definitivamente l'insorgenza. Nel caso invece di un'azione cautelare proposta *ante causam ex art. 700 c.p.c.* con riguardo ad un diritto esposto ad un pregiudizio imminente e irreparabile, che venga respinta con ordinanza confermata in sede di reclamo, è comunque sempre possibile avviare un giudizio ordinario per conseguire la statuizione incontrovertibile circa l'esistenza della situazione soggettiva e, nel caso sia fatalmente tardi, poiché ne risulta ormai di fatto compromessa la tutela diretta, potrà essere sempre richiesto il risarcimento del danno. Alla parte una qualche forma di ristoro per la lesione subita il sistema sarà insomma in grado di fornire. Il vero problema non è poi in sé che il richiesto effetto costitutivo, modificativo o estintivo venga negato sulla base di una delibazione sommaria, perché in realtà l'ordinanza *ex art. 183-quater c.p.c.* è da ritenersi adottata sulla base di una cognizione piena (per le ragioni già esposte nel testo): la questione controversa è invece se si possa ammettere che a fronte di una domanda volta ad ottenere un accertamento giurisdizionale, a causa dell'istanza avanzata dalla controparte e del provvedimento di suo accoglimento, all'attore possa essere preclusa la possibilità di attingere una *res judicata*, con drastica riduzione dei mezzi di gravame a disposizione, pur quando questo si traduca nell'ablazione del suo diritto potestativo. Ne deriva oltretutto un'evidente disparità di trattamento rispetto al litigante che, nella stessa situazione, incappi in un avversario che non si avvale della facoltà prevista nell'*art. 183-quater c.p.c.*

condizionato però da una visione appannata dell'esperienza maturata in questi ordinamenti, che oltretutto prospettano soluzioni affatto diverse tra loro²¹.

Nel sistema francese, il *référé* è una procedura speciale, che consente di richiedere al giudice competente le più disparate misure provvisorie, sia la causa di merito già pendente o meno²². Questa tutela è invocabile in «tous les cas d'urgence» e consente al presidente del tribunale di ordinare «toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse»²³. La *species* del *référé-provision* è diretta, in particolare, ad ottenere dal giudice una provvisoria, oppure l'ordine di eseguire un'obbligazione, anche di fare, esperibile quando l'esistenza dell'obbligazione

²¹ STELLA, *op. cit.*, 247 ss.

²² La disciplina generale delle *ordonnances de référé* si trova collocata nel libro I del *c.p.c.*, agli artt. 484-492, ma le norme che riguardano in particolare il *référé provision* sono situate nel libro II (v. il secondo comma degli artt. 809, 849, 873, 894) del *c.p.c.*; analoghe disposizioni sono poi rinvenibili anche nei codici del lavoro, della sicurezza sociale e della giustizia amministrativa. In base alla definizione datane dall'art. 484 *c.p.c.* l'ordinanza di *référé* è una decisione provvisoria resa su domanda di una parte, essendo l'altra presente o citata, nei casi in cui la legge conferisce ad un giudice, che non è investito del merito, il potere di ordinare immediatamente le misure necessarie. Si tratta di un procedimento speciale estremamente semplice e veloce, che si svolge nel contraddittorio tra le parti e conduce all'emanazione di un'ordinanza munita di un'efficacia esecutiva «de plein droit», che non può essere sospesa, ma nemmeno ammantarsi dell'autorità di giudicato. La peculiarità di questo rimedio sta nel fatto che non è concepito come strumentale rispetto al processo di merito (leggi *amplius* BUONCRISTIANI, *Sistema dei «référés»*: tutela cautelare dal pregiudizio e tutela urgente senza *pre-giudizio*, in *Riv. trim.*, 2006, 575 ss., spec. 595 ss., il quale sottolinea che in nessun caso è previsto l'obbligo di iniziare il giudizio di merito: vi è insomma l'assenza di una strumentalità necessaria ed in alcuni tipi di *référé* persino di una strumentalità ipotetica). In effetti, come ben spiega SILVESTRI, *Il sistema francese dei «référés»*, in *Foro it.*, 1998, V, 9 ss., spec. 25, il contenuto della tutela suscettibile di essere apprestata attraverso il procedimento di *référé* non si lascia facilmente ricondurre sul piano teorico e sistematico a soluzioni unitarie poiché [...] il carattere atipico rende lo stesso idoneo, secondo le necessità del caso concreto, ad assumere un connotato conservativo come anticipatorio cui si affianca, come nel caso del *référé-provision*, una funzione spiccatamente satisfattiva». Ne deriva l'impossibilità di considerare l'espedito in base alla netta contrapposizione tra provvedimenti sommari cautelari e provvedimenti sommari non cautelari, esistente invece nel nostro ordinamento, poiché il medesimo modello può essere utilizzato «sia per finalità che il giurista italiano qualifica come cautelari, sia per scopi non cautelari, più propriamente volti alla realizzazione di economie processuali».

²³ Art. 834 *c.p.c.*

«non è seriamente contestabile»²⁴. Caratteristica comune alle varie tipologie di *référé* è la spiccata atipicità, che investe la situazione sostanziale a protezione della quale sono invocate, oltre che il contenuto delle misure e la rilevanza giuridica dell'urgenza²⁵. L'ordinanza è concessa in tempi celerissimi ed è sempre provvisoria, ma insuscettibile di assumere l'autorità di *chose jugée*, anche se beneficia di una certa stabilità, essendo revocabile e modificabile solo in caso di circostanze nuove²⁶; essa inoltre è appellabile nel termine di quindici giorni e può essere accompagnata da un'*astreinte*²⁷. L'emanezione di un *référé* tradizionalmente non pregiudica in alcun modo la decisione nel merito²⁸ e anche quando la tutela viene richiesta con un procedimento autonomo, è comunque contemplato il passaggio dell'*affaire* alla cognizione ordinaria, in quan-

²⁴ Art. 809, 2° comma, c.p.c.

²⁵ Cfr. JOMMI, *Il référé provision. Ordinamento francese ed evoluzione della tutela sommaria anticipatoria in Italia*, Torino, 2005, 11 ss.

²⁶ V. art. 488 c.p.c.

²⁷ V. artt. 490 e 491 c.p.c.

²⁸ Il divieto di «*préjudice au principal*» era sancito nell'art. 809 dell'*ancien code de procédure civile* al fine di delimitare la competenza del giudice del *référé* e lasciare intatte le funzioni decisorie del magistrato ordinario. Da tale regola la dottrina del tempo (leggi, ad es., PERROT, *L'évolution du référé*, in *Mélanges Hébraud*, Toulouse, 1981, 656) derivava l'inidoneità dell'ordinanza ad assumere l'autorità di cosa giudicata. Pur essendo espressamente riconosciuta la provvisorietà del provvedimento dall'art. 806 del vecchio c.p.c., si riteneva infatti che la proibizione dell'art. 809 valesse a ribadire la completa autonomia del processo di merito rispetto a quanto deciso in sede di *référé*. «Le président en référé statue d'une façon provisoire; le juge du fond n'est donc nullement lié par ce qui a été ordonné en référé» chiarivano a tal proposito GLASSON e TISSIER, *Traité de procédure civile*, Paris, II, 1926, 33. Nel corso del tempo l'esigenza di definire i limiti che il giudice del *référé* doveva rispettare di fronte alle questioni che comportavano un'analisi delle ragioni delle parti, condusse la *Cour de cassation* ad affermare che la presenza di una contestazione seria non determinava necessariamente l'incompetenza del magistrato adito per il *référé*, essendo egli tenuto a compiere un apprezzamento provvisorio e superficiale dei diritti in conflitto: solo ove le apparenze risultassero insufficienti a fondare la pretesa tutelanda, andava quindi dichiarata l'incompetenza ad emettere l'*ordonnance* (sent. 10 novembre 1947, in *J.C.P.*, 1948, II, 4166). Siffatto insegnamento giurisprudenziale è stato poi recepito dal decreto del 17 giugno 1987, n. 87-434, che ha inserito nel 1° comma dell'art. 809 c.p.c. la precisazione per cui le misure in parola possono essere concesse «*même en présence d'une contestation sérieuse*». Si è comunque trattato di un'innovazione per così dire terminologica, che non ha sovvertito i tratteggi principi regolatori dell'istituto: si rinvia, per approfondimenti, all'accurata ricostruzione di SILVESTRI, *Il référé nell'esperienza giuridica francese*, Torino, 2005, 65 ss.

to il giudice adito in *référé* può, su istanza dell'interessato, rimettere la trattazione davanti al collegio o disporre che la lite sia decisa *au fond*²⁹.

Per quanto concerne il procedimento inglese del *summary judgment* la Parte 24 delle CPR³⁰ prevede che la corte possa emettere in tempi contenuti³¹ un provvedimento di condanna contro l'attore o il convenuto

²⁹ Secondo la nota tecnica della c.d. *passerelle*, che è attualmente disciplinata nell'art. 837, 1° comma, c.p.c.

³⁰ Il *summary judgment*, introdotto nel 1855 per consentire ai creditori di ottenere immediata soddisfazione ove in possesso di cambiali non pagate o assegni non riscossi, quale espediente ulteriore rispetto alle *actions of debt* (v. *amplius* GORLA, *Procedimenti sommari nel diritto anglo-americano*, in *Riv. dir. proc.*, 1967, 56 ss., spec. 65 e 71), è stato oggetto di riforma con il varo delle CPR. Come illustrato da ANDREWS, *English Civil Procedure. Fundamentals of the New Civil Justice System*, Oxford, 2003, spec. 506 ss., tre sono le principali modifiche apportate nel 1998: innanzitutto, diversamente da quanto stabilito nel previgente *RSC Order 14*, ai sensi del quale il rimedio era esperibile solo da chi assumeva l'iniziativa giustiziale, il provvedimento può essere richiesto sia dall'attore (per ottenere l'immediato accoglimento della propria pretesa) che dal convenuto (allo scopo di veder subito rigettata la domanda avversaria o risolta in suo favore una determinata questione). In secondo luogo, è stato ritoccato il criterio in base al quale può essere emesso il *summary judgment*, in quanto la Corte deve constatare che l'istanza appalesi una «real chance of success» nel *trial*. Infine si è ammessa la possibilità che il provvedimento sia adottato *motu proprio* dal giudice, a prescindere cioè da un'istanza del soggetto interessato. La «nuova simmetria» che ha così guadagnato il procedimento si giustifica alla luce dell'*Overriding Objective* della CPR 1.1(2)(a), che esige di assicurare alle parti la parità delle armi. In dottrina si è peraltro sottolineato che le Corti devono vigilare sulle istanze di *summary judgment* provenienti dai convenuti in modo da scoraggiare «unjustified, irresponsible or harassing applications which merely upset the normal rhythm of preparing a case», ciò che potrebbe avere come effetto collaterale l'innalzamento dei costi (già esorbitanti in Inghilterra) per l'accesso alla *litigation* (ANDREWS, *ibidem*, 507 ss.).

³¹ A meno che non sia stato autorizzato a farlo anche prima dalla legge o dal giudice, l'attore può avanzare istanza di *summary judgment* solo dopo il deposito della ricevuta della notificazione dell'atto introduttivo oppure della memoria difensiva da parte del convenuto. Quest'ultimo può invece richiedere l'emanazione del provvedimento sommario anche prima di depositare l'*acknowledgement of service* o la sua *defence*, precludendo così alla controparte la possibilità di domandare l'emanazione di un *summary judgment* nei suoi confronti. Quando viene fissata l'udienza per procedere ai sensi della CPR Part 24 la Corte deve provvedere affinché al *respondent* (o ad entrambe le parti nei casi di iniziativa *ex officio*) siano notificate, con almeno quattordici giorni di preavviso, la data del *summary judgment hearing* e le questioni su cui è richiesto il provvedimento sommario. I litiganti che vogliono avvalersi di prove scritte (ossia di *witness statements* e *statements of truth*) devono depositarle, con le relative notificazioni, alcuni giorni prima dell'udienza (sette per il soggetto contro cui è stata fatta l'*application*; tre per la parte istante). All'udienza la Corte può accogliere o rigettare in

sulla domanda o in merito ad una particolare questione se ritiene «(i) that claimant has no real prospect of succeeding on the claim or issue; or (ii) that defendant has no real prospect of successfully defending the claim or issue³²; and [...] there is no other compelling reason why the case or issue should be disposed of at a trial»³³. Questo provvedimento

tutto o in parte l'istanza di *summary judgment* (che può vertere su una o più domande o su una o più questioni), ma può anche emettere una decisione sommaria condizionale, ossia può subordinare il *summary judgment* al versamento di una cauzione, laddove ritenga «that a claim or defence may succeed but improbable that it will do so» (*Practice Direction* n. 24, 4). Come giustamente nota TURATTO, *Summary judgment e nozione di decisione riconoscibile nella prospettiva del fair trial*, in *Int'l Lis*, 2009, 2, spec. 84 ss., il procedimento regolato dalla CPR Part 24 suscita più di qualche perplessità nell'osservatore straniero sia perché la pronuncia del provvedimento è normalmente affidata, ad eccezione delle controversie di competenza della *Commercial Court*, ad un ausiliario di giustizia, ossia al *Master* (che non è munito della stessa indipendenza e preparazione del giudice togato) sia perché le parti godono di minori garanzie rispetto al rito ordinario, essendo loro in particolare impedito di avvalersi di prove orali. Tuttavia, bisogna considerare che il procedimento di *summary judgment* presenta una certa affinità e un ambito operativo liminare allo *striking out* di cui alla CPR 3.5, che è stato ritenuto dalla Corte EDU compatibile con i principi del *fair trial* (v. sent. del 10 maggio 2001, *Z. and others v. the United Kingdom*, application no. ECHR 2001-V, [2001] ECHR 333, par. 97). Nella stessa direzione si attesta la presa di posizione della Corte di Giustizia europea nella celeberrima vicenda *Gambazzi v. Daimler Chrysler Canada Inc.*, relativa ad un *default judgment* (sent. 2 aprile 2009, causa c-394/07, in *Foro it.*, 2009, IV, 382 ss., con nota di D'ALESSANDRO), su cui, se vuoi, leggi *amplius* ZUFFI, *Contumacia e giudizio nel processo civile*, in corso di pubblicazione, par. 1.4 del cap. IV.

³² Ad avviso di Lord Woolf (che ha avuto modo di pronunciarsi a tal riguardo in *Swain vs. Hillman* [2001] All ER 91), le parole utilizzate dalla norma sarebbero auto-evidenti («speak for themselves»): ad ogni modo, «real» dovrebbe essere inteso come sinonimo di «realistic», in contrapposizione a «fanciful». La prassi che si è venuta consolidando nell'applicazione della *part 24 CPR* (avvalorata, ad es., di recente dalla decisione adottata il 26 giugno 2023 dalla *England and Wales High Court* nel caso *Parsons v. Convatec Ltd* [2023] EWHC 1535 (Pat)) prevede l'osservanza delle linee-guida sintetizzate dal giudice Lewison nel procedimento *Easyair Ltd v Opal telecom Ltd* [2009] EWHC 339 (Ch), al § 15.

³³ Leggi ZUCKERMAN, *Civil Procedure*, London, 2003, 249 ss., secondo cui il diritto ad ottenere una decisione nel merito entro un tempo ragionevole (anche alla luce dall'art. 6 Cedu) implica che un litigante che faccia valere una *indisputable claim or defence* non debba essere costretto a subire la lentezza del processo ordinario, ma possa ottenere ragione celermente grazie ad un procedimento sommario. Questo spiega anche il rigore con cui si tende ad interpretare la *safety-valve provision* che chiude la *Rule 24.2*: infatti, come osserva l'A. appena citato a p. 255, considerata l'esigenza di fare un uso appropriato delle risorse del giudice, solo in casi eccezionali potrà essere rifiutato il *summary judgment* se l'istante ha dimostrato che l'avversario non ha alcuna possibilità di successo: il rigetto dell'istanza potrà insomma essere giustificato nell'ipotesi in cui la

può essere emesso pressoché in relazione a qualsiasi tipologia di causa³⁴, pure d'ufficio³⁵, ed è poi pacifico che possa attingere l'autorità della *res judicata*³⁶. L'ampia discrezionalità che viene riconosciuta alle corti inglesi nel concedere o meno un *summary judgment* è tuttavia controbilanciata dalla necessità di osservare i principi generali delle CPR e le prescrizioni inderogabili delle *Practice directions*³⁷, nonché dalla possibilità per il soccombente di fare *appeal*, dando così luogo ad «un vero e proprio *novum iudicium* a cognizione e contraddittorio pieni ed esaurienti»³⁸. Resta inoltre inteso che nelle ipotesi in cui il *summary judgment* non investa l'intera

controparte affermi di essere giuridicamente tenuta ad astenersi dal rivelare informazioni rilevanti in sua difesa o in cui abbia diritto al *trial by jury* ovvero allorché vi sia un interesse pubblico alla decisione della causa nelle forme ordinarie.

³⁴ «[I]n any type of proceedings»: così recita la CPR 24.3. Pochissime sono le situazioni in cui non può essere chiesto un *summary judgment*: ne dà conto ANDREWS, *op. cit.*, 511 ss.

³⁵ Cfr. CPR 3.3 (1)-(4): *Court's power to make order of its own initiative*.

³⁶ Il *summary judgment* viene infatti comunemente additato dalle corti inglesi come «a final decision without trial»: v. di recente, ad es., la pronuncia emessa dalla *Commercial Court* il 22 dicembre 2022 in relazione al caso *Granville Technology Group Ltd v Chungghwa Picture Tubes Ltd & Ors* [2022] EWHC 3271 (Comm). Leggi anche ZUCKERMAN, *op. cit.*, 257, nota 4, che considera il provvedimento in questione un «final judgment on the merits», in contrapposizione al provvedimento di *striking out* che viene emesso dalla corte, ai sensi della CPR 3.5, in caso di inosservanza delle regole procedurali. Si noti pure la differenza rispetto al *default judgment*, rispetto al quale si sottolinea che l'effetto preclusivo derivante dalla *res judicata doctrine* è da confinare alle domande e alle questioni «which have “necessarily and with complete precision” been covered» in ragione del fatto che tale provvedimento non involge una *adjudication on the merits* (ANDREWS, *op. cit.*, 948 ss.).

³⁷ Si allude in particolare alla CPR 1.1 (che impone alle corti «to deal with cases justly and at proportionate cost»), assicurando alle parti la parità delle armi e la possibilità di partecipare a pieno al procedimento, nonché di fornire, anche tramite testimoni, la *best evidence*) e alla *Practice Direction* n. 24, che appunto dettaglia la disciplina della *Summary disposal of claims*.

³⁸ Così CARRATA, *La tutela sommaria in Europa. Studi*, Napoli, 2012, 131 ss., che argomenta la conclusione alla nota 42. In effetti, a leggere la CPR 52.20, che recita «In relation to an appeal the appeal court has all the powers of the lower court», pare proprio che il processo di appello inglese abbia le fattezze di un nuovo giudizio, più che di una *revisio prioris instantiae*. Cfr. SIME, *Civil Procedure (A Practical Approach)*, Oxford, 2006, 255, il quale, sulla scorta del precedente *Sinclair v. Chief Constable of West Yorkshire* [2000] LTL, 12th december 2000, ammette l'appellabilità delle decisioni sommarie che si fondino su interpretazioni errate, difformi dall'orientamento consolidato o contrarie all'*Overriding Objective* delle disposizioni relative ai presupposti applicativi della CPR Part 24.

causa, ma sia stato adottato sopra una questione di fatto o di diritto, il processo seguirà l'ordinario *iter* per la decisione delle *issues* e delle domande rimaste irrisolte³⁹.

In sintesi il rimedio francese del *référé-provision* prevede la possibilità di ottenere delle misure esecutive, dal contenuto più vario, sulla scorta di una cognizione sommaria, che può aver luogo o in un procedimento prodromico alla causa di merito o in pendenza di essa: la sua appetibilità sta nella rapidità con cui viene concessa alla parte soddisfazione alle pretese da essa avanzate che non appaiano seriamente contestabili e nel regime di relativa stabilità che la caratterizza, che non è quello dell'autorità di giudicato, la cui perseguibilità è comunque sempre fatta salva, rimanendo intatta la facoltà della parte di coltivare la decisione *au fond*. I provvedimenti introdotti nel 2022 nell'ordinamento italiano posseggono la medesima provvisorietà dei *référé*, ma sono differenti perché risultano al contempo dotate di un'efficacia che non è quella di accertamento incontrovertibile; eppure concludono il procedimento nel quale sono adottati, impedendo che lo stesso possa arrivare alla formazione di un giudicato.

Nel sistema inglese l'espedito previsto dalla *CPR Part 24* serve ad ottenere l'immediato accoglimento o rigetto di una domanda o di una difesa che non abbia alcuna reale prospettiva di successo: condivide quindi con l'impianto delle ordinanze *ex artt. 183-ter* e *183-quater* c.p.c. la bi-direzionalità decisoria, ma se ne discosta in maniera significativa sia per il fatto che il *summary judgment* è adottabile dalla corte anche *motu proprio* sia perché si ammantava della forza del giudicato.

Non va sottaciuto che le difficoltà ricostruttive che le novità apportate con l'inserimento degli artt. *183-ter* e *183-quater* nel c.p.c. sollevano sono anche dovute al peculiare *modus procedendi* che si è seguito nell'elaborazione del testo normativo. Nell'*iter* che ha condotto al varo del d.lgs. 149/2022 si è infatti stratificato un doppio livello di disallineamento che ha portato prima il Governo a confezionare un disegno di legge delega in buona misura divergente dai risultati raggiunti dalla Commissione cui erano stati assegnati i lavori preparatori e, poi, a varare un decreto attuativo non così rispettoso della volontà parlamentare espressa nella legge di delega 206/2021.

³⁹ Come osserva TURATTO, *op. cit.*, 84, la sentenza conclusiva non potrà ovviamente rimettere in discussione quanto stabilito nel provvedimento sommario, in ragione della sua *finality*.

Nella relazione illustrativa della Commissione Luiso⁴⁰ si era in effetti proposto di introdurre nel libro IV del c.p.c., per le controversie su diritti disponibili, un provvedimento sommario e provvisorio, con efficacia esecutiva, ispirato ai citati esempi della legislazione francese e inglese, ma altresì modellato sulle fattispecie di c.d. condanna con riserva delle difese del convenuto. In particolare, si era immaginato che la pronuncia di questo provvedimento potesse darsi nei casi risultassero provati i fatti costitutivi della domanda e al contempo manifestamente infondate le difese del convenuto. Si era prospettato poi che il provvedimento in questione potesse essere pronunciato, con funzione anticipatoria, nel corso del giudizio di primo grado oppure, in via autonoma, prima dell'inizio del processo (in forza dell'art. 669-*sexies*, 1° comma, c.p.c. con liquidazione delle spese giudiziali) e fosse reclamabile ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c., non potendo mai acquisire efficacia di giudicato. La commissione Luiso aveva quindi suggerito una soluzione che si ispirava più alla tradizione francese del *référé-provision* che all'esperienza inglese del *summary judgment*⁴¹.

La legge di delega ha in realtà tenuto solo in parte conto di tali indicazioni, accogliendo l'idea di una misura acceleratoria squisitamente endoprocessuale, emanabile cioè su istanza di parte da proporre a processo di cognizione già avviato. Ha escluso insomma che la tutela in questione possa essere richiesta prima dell'instaurazione della causa. Allo stesso tempo, ha individuato come ipotesi applicative dell'istituto non soltanto la manifesta fondatezza, ma pure la manifesta infondatezza della domanda e anche la reiezione in rito della domanda per i vizi attinenti l'*editio actionis* della citazione. Ha mantenuto ferma la previsione della reclamabilità *ex art. 669-terdecies* c.p.c. delle ordinanze e della loro inattitudine all'accertamento incontrovertibile dell'art. 2909 c.c.

⁴⁰ Leggi p. 33 delle *Proposte normative e note illustrative* rassegnate il 24 maggio 2021 alla Ministra Cartabia dal Prof. Luiso, Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi.

⁴¹ Risultavano infine piuttosto sfumate le pur annunciate affinità rispetto alle figure di condanna con riserva, nel senso che solo nell'ipotesi dell'ordinanza emanata in corso di causa poteva darsi la prosecuzione del processo (non invece nell'ipotesi di un'azione autonoma pseudo-cautelare). Data comunque l'incapacità del provvedimento sommario di decidere con forza di giudicato, la sentenza poi emessa nel processo a cognizione piena avrebbe assorbito l'ordinanza (potendola sconfessare in tutto o in parte, anziché confermarla) secondo una logica simile a quella dei provvedimenti anticipatori *ex artt. 186-bis* e *186-ter* c.p.c.

Ne è discesa l'infelice *voluntas* di innestare nel nostro ordinamento processuale un incoerente ibrido, frutto della commistione tra una parziale e trasfigurata versione del *référé-provision* e una poco meditata suggestione proveniente dal *summary judgment*. A ciò si aggiunga che per effetto della scelta di anticipare, nel processo ordinario, gli incompetenti relativi alle verifiche preliminari e alle memorie integrative rispetto all'udienza di prima comparizione, la disciplina italiana ha consumato un netto distacco dalla flessibilità della regolamentazione in vigore in Francia ed in Inghilterra⁴², in quanto le ordinanze *ex artt.* 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c., come vedremo, possono essere emanate solo a partire dall'udienza di prima comparizione, dopo la definizione del *thema decidendum ac probandum*, quindi a valle della formulazione di tutte le istanze istruttorie delle parti. Anche alla luce di ciò, appare quindi ostico capire perché tali provvedimenti, che non sono frutto di una valutazione giudiziale affrettata e nemmeno di una procedura semplificata, non possano produrre gli effetti del giudicato.

Per chiudere il cerchio delle incongruenze del dettato normativo promulgato, si noti comunque che il d.lgs. 149/2022 non pare del tutto rispondente alle direttive contenute nella legge di delega, sotto due diversi profili.

1) Innanzitutto, dal disposto degli artt. 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c. si ricava che le ordinanze ivi previste, qualora non reclamate o non "rovesciate" in sede di reclamo, definiscono il giudizio nel corso del quale sono adottate, tant'è vero che il giudice deve provvedere alla liquidazione delle spese al momento della loro emanazione: ciò non trova, però, alcun riscontro nelle lett. *o*) e *p*) della l. 206/2021, ove il legislatore delegante si è preoccupato solo di stabilire che, in caso di successo della parte recla-

⁴² In base al *c.p.c.* francese la richiesta di *référé* può essere avanzata sia *ante causam* che a lite pendente e la pronuncia del provvedimento è estremamente rapida: come osserva JOMMI, *op. cit.*, 86 «è possibile ottenere una decisione in termini brevissimi, talora il giorno stesso dopo qualche ora». Per assicurare tale tratto essenziale e distintivo del rimedio, la procedura è affidata ad un giudice unico ed è estremamente semplificata, essendo omissa ogni formalismo superfluo, con il solo limite di rispettare il contraddittorio. Si noti che la citazione in *référé* non produce litispendenza, per cui il processo a cognizione piena può essere sempre avviato, quale che sia lo stato del procedimento provvisorio: leggi *amplius* SILVESTRI, *Il référé*, cit., 141 ss. Per l'ordinamento inglese si sono già sintetizzate le regole procedurali contenute nella *CPR Part 24*, in base alle quali il *summary judgment* viene solitamente a collocarsi nella fase introduttiva del giudizio ordinario (v. *supra*, nota 28), pur non essendo escluso che possa essere ottenuto anche nel corso del *trial* (v. ANDREWS, *op. cit.*, 512).

mante, il giudice avanti al quale prosegue il processo dev'essere diverso da quello che ha emanato il provvedimento poi riformato. Di qui il dubbio che si possa profilare *in parte qua* una questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 cost., in quanto il Governo avrebbe ecceduto i limiti della delega conferitigli, assegnando definitività alle ordinanze *de quibus* in assenza di indicazioni in tal senso da parte del Parlamento.

2) Il d.lgs. 149/2022 ha omesso di dare attuazione al criterio di cui alla lett. q) dell'art. 1, 5° comma, della legge di delega 206/2021, nel senso che non ha coordinato la disciplina dell'art. 164, 4°, 5° e 6° comma, c.p.c. con quanto previsto sull'ordinanza di rigetto per mancata sanatoria della nullità della citazione difettosa nella determinazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti posti a suo fondamento. Ciò che sarebbe del resto stato difficile fare, tenendo ferma la necessità dell'istanza di parte.

3. *Ambiti applicativi ed altri presupposti comuni alle due ordinanze. Il condiviso regime impugnatorio del reclamo cautelare.* – La disamina della disciplina contenuta negli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. mette in evidenza che le due ordinanze ivi contemplate condividono ambiti e presupposti applicativi, per cui è opportuno parlare di questi aspetti comuni in maniera unitaria, per poi dedicare i successivi paragrafi alle trattazioni delle peculiarità di ciascuno dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto della domanda.

Entrambe le ordinanze possono essere richieste nel corso del giudizio di primo grado solo in relazione alle cause di competenza del tribunale⁴³

⁴³ Sia in composizione monocratica che collegiale: così pare potersi affermare in base alla considerazione che gli artt. 183-ter e 183-quater contengono un'unica eccezione (quella relativa alla natura indisponibile dei diritti dedotti) e fanno parte del titolo I nel libro II del codice di rito ossia della disciplina generale relativa al processo ordinario di cognizione avanti al tribunale. Nella legge di delega la novità sembrava destinata alle sole controversie decise dal giudice monocratico (v. l'art. 1, 5° comma, l. 206/2021), ma il dato non è così univocamente espressivo della *voluntas legis* di circoscrivere l'ambito operativo degli istituti, perché nello stesso alinea che reca i criteri direttivi sulle due ordinanze e in quello successivo (specificatamente dedicato alle cause su cui è chiamato a pronunciarsi il collegio) si rinvencono frammiste disposizioni dedicate al tribunale nell'una e nell'altra composizione. Conf. MENCHINI, *op. cit.*, 616; METAFORA, *Le nuove ordinanze di manifesta fondatezza e infondatezza introdotte dalla riforma del processo civile*, in *www.giustiziacivile.com*, 2023, 5; REALI, *op. cit.*, 419 ss. Cfr. TURRONI, *op. cit.*, 456, secondo cui invece una lettura costituzionalmente orientata delle norme novellate

aventi ad oggetto diritti disponibili⁴⁴: data peraltro la creazione del doppio binario di cognizione piena, con l'affiancamento al processo ordinario del processo semplificato – cui anzi viene riconosciuta una preferenza abbastanza marcata – sembrerebbe ragionevole affermare che i provvedimenti in questione possano (su istanza di parte) essere adottati nell'uno e nell'altro procedimento.

Quanto al momento esatto a partire dal quale esse possono essere in concreto disposte, vi è però una piccola precisazione in più nell'art. 183-*quater* c.p.c., che, di primo acchito, mette in crisi questa conclusione. Si tratta dell'inciso secondo cui l'ordinanza di rigetto va emanata all'esito dell'udienza *ex art.* 183 c.p.c.: la previsione si spiega evidentemente perché in relazione alla richiesta di reiezione della domanda per i vizi non sanati della *editio actionis* occorre attendere che il giudice abbia rilevato la nullità dell'atto introduttivo e che la sanatoria non abbia avuto luogo, ciò che nel processo ordinario implica per forza di cose appunto il transito per la prima udienza di comparizione e trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. Nel caso del procedimento semplificato, però, in ragione della diversa scansione delle preclusioni che lo connota, la prima udienza di comparizione è quella disciplinata all'art. 281-*duodecies* c.p.c. Sicché sorge il dubbio che dalla predetta precisazione (così come dalla menzione che l'art. 183-*quater* c.p.c. fa dell'atto di citazione, non anche del ricorso, con cui si introduce il rito semplificato) emerga larvamente l'intenzione del legislatore di escludere che le ordinanze di cui stiamo discutendo siano adottabili in seno al procedimento semplificato⁴⁵. Si ritiene peraltro al contrario ragionevole sostenere che il riferimento all'udienza *ex art.* 183 c.p.c. possa essere adattato anche al diverso contesto procedurale semplificato, in quanto teso ad indicare l'udienza in cui, nonostante il rilievo della nullità per i vizi della *editio actionis* e la concessione del termine per la sanatoria, il giudice abbia a constatare la persistente invalidità della domanda, sotto i profili dell'individuazione del titolo e/o dell'oggetto. Analogamente si dovrebbe opinare con ri-

imporrebbe di ritenere che i provvedimenti in parola possano essere adottati solo dal tribunale monocratico.

⁴⁴ Cfr. MENCHINI, *op. cit.*, 618 ss., che ipotizza le ragioni che possono aver indotto il legislatore a prevedere questo limite di operatività.

⁴⁵ Questa esclusione avrebbe del resto senso, tenendo conto della maggior celerità ed efficiente organizzazione delle attività processuali insita nella regolamentazione di cui agli artt. 281-*decies* ss. c.p.c.

guardo al testuale richiamo dell'atto di citazione, posto che comunque la disciplina relativa alla sua nullità è pacificamente applicabile anche al ricorso introduttivo del procedimento semplificato, stante il rinvio che l'art. 281-*undecies*, 1° comma, c.p.c. fa all'art. 163, 3° comma, nn. 1), 2), 3), 3*bis*), 4), 5), 6) e 7) c.p.c. Del resto, considerando che il giudizio ordinario e il procedimento semplificato sono entrambi processi a cognizione piena e che il passaggio dall'uno all'altro è stato agevolato e rimesso a valutazioni ampiamente discrezionali dalla novella del 2022 mi pare non abbia molto senso relegare l'applicazione delle ordinanze *ex artt.* 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c. ai soli procedimenti che sono stati avviati nelle forme ordinarie. *Quid iuris* per le cause che vengono promosse con ricorso e poi subiscono la conversione *ex art.* 281-*duodecies* c.p.c. con fissazione dell'udienza *ex art.* 183 c.p.c. o viceversa per quelle partite come ordinarie, ma in seguito trattate in via semplificata? Credo che per le une e per le altre dovrebbe ammettersi la possibilità di chiedere i provvedimenti *de quibus*⁴⁶.

A prescindere da questo rovello, viene da chiedersi poi se l'ordinanza di accoglimento, a differenza di quella di rigetto, possa essere emanata, nel rito ordinario, anche prima dell'udienza *ex art.* 183 c.p.c. e precisamente in occasione dell'emanazione del provvedimento sulle verifiche preliminari (qualora la parte ne abbia fatto richiesta già nell'atto introduttivo). Mi sentirei però di negarlo sia perché nell'art. 171-*bis* c.p.c. non figura tale incumbente nell'elenco dei provvedimenti pronunciabili sia perché l'ordinanza in parola esige una delibazione giudiziale circa appunto la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda e la manifesta infondatezza delle difese avversarie, per cui solo in casi di scuola – credo – si può immaginare che il giudice alla sola lettura della citazione e della comparsa di risposta sia in grado di accogliere l'istanza, tenendo pure conto che ove siano state proposte più domande i presupposti applicativi devono ricorrere simultaneamente per tutte⁴⁷. Quindi di fatto non paiono esservi grandi differenze, da questo punto di vista, tra le due ordinanze: entrambe saranno pronunciate in seno all'udienza

⁴⁶ In tal senso MENCHINI, *op. cit.*, 616. *Contra* CALIFANO, *Le nuove ordinanze "decisorie" di cui agli articoli 183-ter e quater, c.p.c.*, in *Dir. proc. civ. it. e compar.*, 2023, spec. 272; REALI, *op. cit.*, 420.

⁴⁷ Si renderà invece quasi sempre necessario leggere le memorie integrative e alle volte attendere anche i chiarimenti che potrà offrire la comparizione personale delle parti in udienza. V. CALIFANO, *op. cit.*, 271.

*ex art. 183 c.p.c.*⁴⁸, ma mentre quella di accoglimento/rigetto per manifesta fondatezza/infondatezza potrebbe già trovare spazio nella primissima udienza, quella di rigetto per i vizi dell'*editio actionis* giocoforza dovrà attendere l'esito del meccanismo di sanatoria.

Altra osservazione meritevole di segnalazione è che dall'ordito degli artt. 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c. mi pare si ricavi, pur in assenza di una presa di posizione esplicita, l'impossibilità di adottare queste ordinanze in caso di contumacia di una delle parti⁴⁹. L'ordinanza di accoglimento può essere adottata, come si diceva, solo «se i fatti costitutivi della domanda sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate», il che appunto sembra presupporre che l'avversario dell'istante *ex art. 183-ter* c.p.c. si sia costituito e abbia (inefficacemente) preso posizione sulle allegazioni altrui, negandole, contestandole o eccependo (inconsistenti) fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto dedotto. Analoga conclusione dovrebbe essere tratta, anche per evitare disparità di trattamento, in relazione all'ordinanza di rigetto per manifesta infondatezza della domanda o per vizi dell'*editio actionis*, anche se a dire il vero qui il tenore letterale dell'art. 183-*quater* c.p.c. non offre diretti addentellati per escludere che il provvedimento possa essere assunto in caso di contumacia dell'attore. Bisogna comunque ricordare che, in questa eventualità, in base all'art. 290 c.p.c., il convenuto che si costituisce è tenuto a richiedere la prosecuzione del processo, altrimenti il giudice dispone la cancellazione dalla causa dal ruolo: quindi c'è già una forma di semplificazione decisoria a disposizione, con riguardo alla quale il riformatore non ha contemplato un adeguato coordinamento nell'art. 183-*quater* c.p.c. (ciò che appunto mi pare confermare l'idea che questa disposizione sia stata dettata per le sole ipotesi in cui entrambe le parti si sono costituite).

Qualora siano state proposte più domande l'ordinanza *ex art. 183-ter* o quella *ex art. 183-quater* c.p.c. può essere pronunciata soltanto se i rispettivi presupposti applicativi ricorrono per tutte le domande cumulate: il legislatore ha così implicitamente vietato che possa essere disposta la separazione delle cause⁵⁰, perché la chiusura anticipata per una sola

⁴⁸ V. REALI, *op. cit.*, 425; TURRONI, *op. cit.*, 458.

⁴⁹ *Contra* REALI, *op. cit.*, 427 e CAMPIONE, *op. cit.*, § 2.

⁵⁰ V. MENCHINI, *op. cit.*, 617 ss., che sottolinea come la norma parli di «pluralità di domande», per cui – ne deduce l'A. – «a rigore, se le domande sono proposte da parti diverse, ciascuna di esse deve formulare l'istanza; in caso contrario, anche l'istanza

delle domande non avrebbe molto senso a fronte della continuazione del processo sulle altre. È anche evidente comunque che nell'ipotesi di pluralità di domande provenienti da parti diverse (domanda principale dell'attore e riconvenzionale o chiamata in causa del convenuto) difficilmente i requisiti di ammissibilità dell'istanza potranno essere soddisfatti per tutte; a tacer del fatto che occorre un'istanza "incrociata"⁵¹.

Val la pena infine soffermarsi sul regime impugnatorio, che è il medesimo per ambedue le ordinanze di accoglimento *ex art. 183-ter* e di rigetto *ex art. 183-quater* c.p.c. L'unico rimedio contemplato da tali norme è il reclamo cautelare ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c., che è esperibile solo avverso i provvedimenti di segno positivo, mentre nell'ipotesi di reiezione dell'istanza la parte soccombente ha solo l'arma – assai spuntata – della sua riproposizione⁵².

Il termine per dolersi è dunque di quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero, in ipotesi di pronuncia fuori udienza, dalla sua comunicazione (o notificazione, se a questa anteriore); il reclamo va proposto ad un collegio, del quale non può far parte il giudice che emanò l'ordinanza impugnata. La disciplina contenuta nel richiamato art. 669-*terdecies* c.p.c. subisce comunque qualche adattamento per poter operare in questo contesto processuale, che è significativamente diverso da quello dell'impugnazione di una misura cautelare.

Innanzitutto va detto che il carattere ampiamente devolutivo di tale gravame non può comunque consentire alle parti di svolgere deduzioni o allegazioni rispetto alle quali siano già maturate delle preclusioni nel

dell'altra parte è inammissibile». Tende invece a ritenere possibile il ricorso allo strumento della separazione *METAFORA, op. cit.*, 7.

⁵¹ REALI, *op. cit.*, 423. Cfr. TURRONI, *op. cit.*, 458, il quale sottolinea che il d.lgs. 149/2022 ha inteso introdurre dei provvedimenti decisori che abbiano l'effetto di definire interamente il giudizio. La formula che compare identica sia nell'art. 183-*ter* che nell'art. 183-*quater* c.p.c. («In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte») dovrebbe pertanto rendere possibile adottare i due provvedimenti anche in ipotesi in cui a rigore non ricorre per ciascuna delle pretese fatte valere la medesima situazione».

⁵² TURRONI, *op. cit.*, 459. Cfr. STELLA, *op. cit.*, 264, ad avviso del quale l'«impegnativa scelta strategica compiuta dalla parte istante, che sottende una rinuncia alla aspettativa di un giudicato favorevole, ha ragion d'essere tutelata mediante la sindacabilità del provvedimento di rigetto», sicché, nonostante il tenore letterale di senso avverso, dovrebbe ammettersi il reclamo anche verso il diniego dell'istanza *ex art. 183-ter* o *183-quater* c.p.c.

processo di cognizione in cui è stata richiesta l'ordinanza⁵³; in particolare, l'acquisizione di nuovi documenti non sarà sempre ammessa come prevede l'art. 669-terdecies, 4° comma, c.p.c., ma potrà giustificarsi solo se la parte dimostra che non è stato possibile, per ragioni oggettive, produrli prima.

Ancora: il potere del presidente del collegio di sospendere l'esecuzione o di subordinarla ad una cauzione laddove la parte reclamante lo richieda al cospetto del grave danno che altrimenti le deriverebbe, potrà essere esercitato in situazioni molto circoscritte rispetto all'esperienza del reclamo cautelare. Sebbene l'art. 669-terdecies, ult. comma, c.p.c. specifichi che a tal riguardo possono essere adottati solo «motivi sopravvenuti», l'interpretazione prevalente di questa regola è infatti estensiva, nel senso che si ricomprendono nella predetta locuzione tutte le diverse ragioni in punto di fatto e anche di diritto non valutate dal giudice che emise la misura cautelare, persino quelle semplicemente non dedotte, ma deducibili. In sede di reclamo avverso l'ordinanza ex art. 183-ter o 183-quater c.p.c. la lettura dovrà invece essere abbastanza letterale, affinché non ne risultino aggirate le preclusioni del processo di cognizione (o del procedimento semplificato): saranno quindi assai rare le inibitorie perché è abbastanza improbabile che in quindici giorni sopraggiungano mutamenti dirimenti.

Va poi tenuto conto che gli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. dettano delle regole che non compaiono nell'art. 669-terdecies c.p.c.: prevedono così che se il reclamo viene accolto, il giudizio dovrà proseguire davanti ad un giudice diverso da quello che concesse la misura⁵⁴. In realtà biso-

⁵³ TURRONI, *op. cit.*, 459; MENCHINI, *op. cit.*, 623; CAMPIONE, *op. cit.*, § 3. Di diversa opinione è STELLA, *op. cit.*, 262, secondo cui il gravame va «doverosamente concepito come mezzo pienamente devolutivo e sostitutivo, tale da consentire al collegio di rinnovare ogni valutazione e di esprimere *ex novo* un apprezzamento circa la manifesta infondatezza della domanda o delle difese del convenuto, sulla base delle prove già assunte dal giudice di primo grado ed eventualmente anche delle prove nuove suscettibili di essere adottate per la prima volta in sede di reclamo».

⁵⁴ Osserva STELLA, *op. cit.*, 264, che l'ipotesi di incompatibilità «dovrà riguardare anche i componenti del collegio che abbia deciso sul reclamo. Ed allora è intuibile che il meccanismo diviso dal legislatore potrà avere ricadute negative nei tribunali di piccole dimensioni»; analogamente MASONI, *Le nuove ordinanze definitive introdotte dalla riforma del processo civile*, in *www.giustiziacivile.com*, 2023, 5; v. anche METAFORA, *op. cit.*, 8, che sottolinea come la previsione non fosse costituzionalmente necessaria. Interessanti e condivisibili le notazioni di CALIFANO, *op. cit.*, 275, il quale si interroga sulla

gna considerare che vi sono delle ipotesi di accoglimento del reclamo che non comportano la prosecuzione del giudizio, ad es. perché la doglianza accolta riguardava solo la liquidazione delle spese oppure se la riforma ha semplicemente limitato il *quantum* della condanna emessa in accoglimento della domanda manifestamente fondata⁵⁵.

4. *La scarsa utilità dell'ordinanza definitiva di accoglimento dell'art. 183-ter c.p.c. dinanzi all'evenienza che il debitore promuova un processo autonomo sull'inesistenza del credito o esperisca l'opposizione all'esecuzione.* – Ragionando adesso su quali siano i vantaggi che in concreto le parti possono ritrarre dal ricorso alla tutela offerta dai nuovi artt. 183-ter e 183-quater c.p.c., occorre soffermarsi singolarmente su ciascuna delle due tipologie di provvedimenti ivi contemplati.

Con riguardo all'ordinanza di accoglimento per la manifesta fondatezza della domanda, la norma si limita a circoscrivere l'ambito di operatività dell'istituto alle controversie su diritti disponibili, di tal che l'ordinanza, al ricorrere di questo presupposto, astrattamente potrebbe essere emessa in qualsiasi tipologia di domanda. Se si pone capo però alla circostanza che il provvedimento non è in grado di attingere l'efficacia di giudicato, emerge chiaramente che la parte non avrà di regola interesse a richiederlo nelle ipotesi in cui intenda esercitare un'azione dichiarativa o costitutiva⁵⁶. D'altronde, se l'interessato si accontenta ad

«sorte delle due ordinanze per i casi in cui: a) si estingua il procedimento di reclamo; b) si estingua il giudizio riassunto dopo che il giudice del reclamo abbia annullato il provvedimento. Quanto al quesito *sub b)* non può certo trovare nuova vita un provvedimento ormai non più esistente. Sicché, a giudizio di primo grado (pur svoltosi, nella specie, in maniera “contorta”), consegue, come sempre, la possibilità di riproporre la domanda ai sensi dell'art. 310, primo comma, c.p.c. restando nel nuovo processo ogni questione impregiudicata (salva l'eventuale prescrizione del diritto eventualmente intanto maturata)». In merito alla questione *sub a)* l'A. conclude che «in nessun caso le due ordinanze possano produrre effetti in altro processo: neppure se, proposto reclamo, e riassunto il giudizio in primo grado per il caso che il rimedio sia pur solo parzialmente accolto, il processo poi si estingua (in primo grado). Resta da chiarire se, in quest'ultimo caso, il provvedimento eventualmente modificato dal giudice del reclamo conservi efficacia esecutiva: risponderci in senso positivo».

⁵⁵ TURRONI, *op. cit.*, 459.

⁵⁶ COSTANTINO, *op. cit.*, 181; TURRONI, *op. cit.*, 458; STELLA, *op. cit.*, 256; D'ADDAZIO, *op. cit.*, 326. Leggi *amplius* MENCHINI, *op. cit.*, 619 ss., che spiega le ragioni per cui proprio non può ammettersi l'emanazione di questa ordinanza in relazione a domande dichiarative e costitutive; *contra* REALI, *op. cit.*, 421 ss.

avere anticipati degli effetti “minori” che in certa misura gli assicurano, sul piano obbligatorio, una qualche forma di soddisfazione del suo diritto o potere, sebbene non equivalente a quella che gli deriverebbe dall’art. 2909 c.c., si attiverà per ottenere *ante causam* un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c.⁵⁷.

L’istanza *ex art. 183-ter* c.p.c. sarà quindi per lo più avanzata in relazione a domande di condanna per diritti di credito disponibili. Anche rispetto a tali cause, tuttavia, l’utilità che sembrerebbe derivare dalla previsione che assicura al provvedimento di accoglimento immediata efficacia esecutiva mi sembra alquanto ridotta, se si considera che la parte a cui sfavore è stata adottata l’ordinanza *ex art. 183-ter* c.p.c., in assenza di un giudicato e del correlato divieto di *bis in idem*, potrà instaurare un nuovo processo avente ad oggetto l’accertamento negativo del diritto di credito fatto valere dall’avversario. Parimenti, una volta che quest’ultimo abbia annunciato o avviato l’esecuzione forzata sulla scorta dell’ordinanza, nulla impedisce – mi pare – al debitore, che aveva proposto senza successo il reclamo, di fare opposizione *ex art. 615* c.p.c. per far dichiarare l’inesistenza del credito sottostante, dato che questo titolo esecutivo giudiziale non reca alcun accertamento e il processo nel quale si è formato non è più pendente, non ostando allora alla promozione dell’opposizione neppure l’art. 39 c.p.c.

Si è, per vero, opinato che sarebbe invece impossibile esperire l’opposizione di merito all’esecuzione in ragione degli stessi argomenti a suo tempo elaborati con riguardo all’ordinanza di pagamento delle somme non contestate seguita da estinzione del processo⁵⁸. In base a quella ricostruzione i provvedimenti interinali di cui agli artt. 186-*bis* e 423 c.p.c. comporterebbero una preclusione esecutiva, di tal che il debitore condannato non potrebbe contestare l’esistenza del credito in sede di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ma eventualmente solo agire *ex post* con la *condictio indebiti*. Come sottolineato dall’eminente studiosa cui si deve questa teorizzazione, però, solo «ragioni particolari» possono giustificare l’attribuzione di simile efficacia ad ordinanze anticipatorie⁵⁹. Così nelle ipotesi *ex artt. 423* e *186-bis* c.p.c. la preclusio-

⁵⁷ Si noti, con TISCINI, *op. cit.*, 1239, che l’ordinanza non può nemmeno essere invocata come autorità in altri processi.

⁵⁸ STELLA, *op. cit.*, 244 ss., che si rifà alla tesi elaborata nella prima metà degli anni Novanta da MERLIN, *op. cit.*, 1009 ss.

⁵⁹ MERLIN, *op. cit.*, 1057.

ne processuale vien fatta discendere dalla considerazione per cui la non contestazione evidenzerebbe la mancanza di lite sull'esistenza di una parte del credito dedotto: in altre parole lo stralcio della porzione non contestata dal *thema decidendum* determinerebbe sin dall'origine un'inversione dell'onere di iniziativa del processo di merito⁶⁰. Tuttavia, anche a prescindere dal giusto rilievo che la non contestazione, in siffatta prospettiva, viene assimilata ad un espresso riconoscimento della domanda, quando invece è un mero comportamento omissivo in relazione ai fatti allegati⁶¹, mi pare che la deduzione appena riferita non basti ad escludere la proponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., perché tale espediente è appunto esercitato dal debitore esecutato e quindi "risponde" alla descritta logica di rovesciamento nell'onere di promuovere un giudizio di cognizione⁶². Ad ogni modo, l'ordinanza di accoglimento della domanda introdotta dal d.lgs. 149/2022 non si fonda affatto su un fenomeno di non contestazione: essa presuppone invece che il convenuto abbia svolto delle difese, che sono state divise dal giudice – su sollecitazione della controparte – manifestamente infondate.

Quindi anche a voler ritenere appagante la tesi della preclusione esecutiva, risulta difficile individuare una *ratio* che valga ad accordare la descritta efficacia all'ordinanza ex art. 183-ter c.p.c. Respinta l'idea – per le ragioni già esposte – che alla base della nuova ordinanza di accoglimento sia dato riscontrare un fenomeno di non contestazione, non credo possa ritenersi in effetti integrato nemmeno lo schema desumibile dall'art. 665 c.p.c., ove «la pronuncia del provvedimento non ha [...] causa in un comportamento di "acquiescenza" del convenuto, che si suppone anzi aver contestato, sebbene con "eccezioni non fondate su prova scritta"»⁶³. A parte il fatto che l'art. 183-ter c.p.c. non qualifica le difese sollevate, se non per il fatto che esse risultano manifestamente infondate, balza agli occhi un'altra evidente differenza rispetto alla

⁶⁰ MERLIN, *op. cit.*, 1022 ss., 1031.

⁶¹ CARRATTA, *Le ordinanze anticipatorie di condanna*, voce dell'*Enc. giur.*, Roma, 1995, 10 ss.

⁶² Più convincente si rivela forse la notazione che aggancia l'effetto preclusivo al valore assegnato dal novellato art. 115 c.p.c. alla non contestazione e alla stabilità che essa guadagna in ragione delle barriere preclusive del processo ordinario, che rendono "fissati" i fatti non specificatamente contestati: così CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, cit., 201 ss. e 338.

⁶³ MERLIN, *op. cit.*, 1058. Evidenzia le differenze tra l'ordinanza ex art. 183-ter c.p.c. e la condanna con riserva anche REALI, *op. cit.*, 431.

previsione dell'ordinanza provvisoria di rilascio contemplata nel procedimento di convalida di sfratto. L'art. 665 c.p.c. contempla infatti una condanna con riserva, in quanto, dopo l'emanazione del provvedimento *de quo*, il processo fisiologicamente continua per esaminare le eccezioni sollevate dall'intimato: di qui, secondo la ricostruzione più condivisibile, la natura sommario-interinale dell'ordinanza provvisoria di rilascio, che non può sopravvivere all'estinzione del processo⁶⁴. Anche chi ha ravvisato nel provvedimento *ex art. 665 c.p.c.* un'ulteriore ipotesi di *solve et repete* processuale, che troverebbe giustificazione nella non seria contestabilità della domanda svolta⁶⁵, ha del resto messo in luce che nell'eventualità di una rinuncia agli atti dopo l'adozione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, diversamente da quanto opinato in relazione alle ordinanze di pagamento delle somme non contestate *ex artt. 423 e 186-bis c.p.c.*, occorre l'accettazione del convenuto, dato che egli ha interesse alla statuizione con forza di giudicato sul rapporto fatto valere. Ora, nel quadro tratteggiato dall'art. 183-*ter* c.p.c. non c'è traccia di una riserva sulle eccezioni: il processo viene definito da un'ordinanza che è titolo esecutivo, ma non contiene alcun accertamento del diritto. Siamo quindi in presenza di un giudizio ordinario, in cui – per l'iniziativa di uno dei litiganti – viene emanato un provvedimento interinale, che non corrisponde all'esercizio di un'azione autonoma e si inserisce nel processo di merito, dal quale non dovrebbe essere funzionalmente e strutturalmente distinguibile⁶⁶, con la devianza grave, però, che esso determina la cesura brusca di quella funzione: l'art. 183-*ter* c.p.c. consente all'attore, a prescindere dall'assenso o da un qualche coinvolgimento del convenuto (che pur ha mostrato interesse, con le sue difese, alla decisione della lite), di determinare la chiusura della controversia senza possibilità di attingere un giudicato. Insomma un provvedimento interinale e al tempo stesso definitivo (ma non decisivo), che promana dall'iniziativa unilaterale di una delle parti del rapporto processuale. Un ossimoro, rispetto al quale mi pare sia davvero inane trovare una “quadra”.

Si potrebbe a questo punto obiettare che la capacità di inibire l'op-

⁶⁴ CONSOLO, *op. cit.*, 197.

⁶⁵ Sulla base dell'assunto che la menzionata preclusione esecutiva «potrebbe ricorrere anche in ipotesi diverse dalla non contestazione, cioè in ipotesi in cui il provvedimento è fondato su di una cognizione effettiva, benché sommaria, delle ragioni sostenute dalle parti in una situazione di contrasto»: in tali termini MERLIN, *op. cit.*, 1057.

⁶⁶ Per usare le parole di MERLIN, *op. cit.*, 1011, nota 5.

posizione all'esecuzione derivi dalla disposizione che rende l'ordinanza *ex art. 183-ter c.p.c.* (non revocabile o reclamabile dal giudice che l'ha emessa, appunto perché definitiva, ma) passibile di impugnazione esclusivamente nelle forme del reclamo cautelare. Si potrebbe insomma enfatizzare che la parte soccombente ha a disposizione solo una via per contrastare il provvedimento emanato in accoglimento dell'istanza dell'avversario⁶⁷. A me sembra però che la previsione del reclamo possa al più tradursi nell'onere di esperire quel mezzo di gravame prima di opporsi all'esecuzione, se il vizio o l'errore di giudizio era conosciuto e deducibile nel termine di quindici giorni stabilito per il suo esperimento⁶⁸. In caso di rigetto del reclamo o nell'ipotesi di circostanza sopravvenuta, posto che non vi è alcun accertamento né pende una lite in seno alla quale sia possibile ottenere giustizia, non vedo perché non possa essere promossa la parentesi cognitiva dell'art. 615 c.p.c.

Su un piano più pragmatico, mi pare poi che la tesi per cui di fronte a titoli esecutivi giudiziali privi di accertamento il debitore avrebbe come unica strada percorribile quella della *condictio indebiti* poco si concili con il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in direzione diametralmente opposta, onera l'esecutato di esercitare l'opposizione all'esecuzione. Al fine di preservare la stabilità dell'azione esecutiva la S.C. ha, infatti, in più di un'occasione statuito che «il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata»⁶⁹. Di qui la considerazione fatta in premessa: il creditore alla fin fine è esposto al rischio che il titolo esecutivo, non recando alcun accertamento, sia contestato nel processo oppositivo di cognizione promosso

⁶⁷ In tal senso STELLA, *op. cit.*, 261 ss.

⁶⁸ V. anche D'ADDAZIO, *op. cit.*, 325. Cfr. CAMPIONE, *op. cit.*, § 4, il quale sostiene che in sede di opposizione *ex art. 615 c.p.c.* potranno essere riscontrate gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., quando la parte vittoriosa non ha tempestivamente fatto valere nel giudizio a monte la circostanza (pur deducibile), in ragione della quale è stata poi accertata l'inesistenza del diritto del creditore di procedere *in executivis* per insussistenza del credito. Tale A. argomenta anche la possibilità ermeneutica di escludere l'applicazione dell'art. 96, 2° comma, c.p.c.

⁶⁹ Così Cass. 18 agosto 2011, n. 17371 e Cass. 23 agosto 2018, n. 20994; conf. Trib. Milano 10 gennaio 2022, n. 44. V. pure Cass. 24 ottobre 2018, n. 26927 e le altre pronunce di legittimità da essa cit., in tema di stabilità dell'ordinanza di distribuzione.

ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Non è allora per lui più tranquillante aspettare nel giudizio a monte la pronuncia della sentenza⁷⁰ o al più richiedere una delle ordinanze provvisorie di cui agli artt. 186-*bis*, 186-*ter* o 186-*quater* c.p.c., rispetto alle quali c'è comunque la possibilità che il processo continui e produca un giudicato?

V'è da dire che con le modifiche prospettate nello schema di d.lgs. correttivo e integrativo del 6 marzo 2024, ancora in attesa di approvazione da parte del Senato, si cerca di aumentare la scarsa attrattività dell'istituto mediante la previsione che l'ordinanza di accoglimento della domanda per manifesta fondatezza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale: una novella che rende più appetibile il provvedimento *ex art.* 183-*ter* c.p.c. per il creditore nelle ipotesi in cui il debitore sia titolare di beni immobili da aggredire. Si tratta però di un'utilità che l'interessato, con un'attesa di poco superiore, può fruire anche con la sentenza dell'*iter* procedimentale a cognizione piena, che gli darà maggiori sicurezze, stante la possibilità di esplicitare l'efficacia *ex art.* 2909 c.c. Non va dimenticato che l'ipoteca giudiziale iscritta può essere cancellata, ai sensi dell'art. 2884 c.c., con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo, sicché è plausibile che il debitore starà attento ad impugnare l'ordinanza dell'art. 183-*ter* c.p.c. nello stretto termine del reclamo, ferma restando – ad avviso di chi scrive – la possibilità di ottenere analogo risultato con l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Peraltro rimane comunque poco allettante il regime dell'ordinanza decisoria di accoglimento in relazione alla prescrizione: da un lato, occorre considerare, infatti, che in base all'art. 2945, 2° comma, c.c. l'effetto interruttivo permanente è collegato al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, mentre qui abbiamo un'ordinanza che chiude il processo, ma per espressa previsione normativa non esplicita gli effetti dell'art. 2909 c.c. Solo in virtù di un'interpretazione fortemente correttiva del tenore letterale dell'art. 2945 c.c. potremmo arrivare a sostenere che in realtà, non essendo l'emanazione dell'ordinanza assimilabile comunque all'ipotesi dell'estinzione – poiché la parte non ha mancato di coltivare il rapporto processuale e non merita quindi di essere punita con la salvezza del solo effetto istantaneo – è da ritenersi fuori gioco il 3° comma e va applicata in via estensiva la previsione del predetto 2° comma⁷¹. Dall'altro lato, di nuovo, il creditore non potrà giovare

⁷⁰ DELLA PIETRA, *Le ordinanze «divinatorie» nella delega sul processo civile*, in *Dir. proc. civ. it. e compar.*, 2022, 249.

⁷¹ Leggi *amplius* TURRONI, *op. cit.*, 457.

della trasformazione del termine breve in ordinario di cui all'art. 2953 c.c.⁷². È vero, però, che l'interruzione istantanea della prescrizione può essere rinnovata con la notifica del precetto.

5. *L'ordinanza definitiva di rigetto dell'art. 183-quater per manifesta infondatezza: anche qui cui prodest? La tenue utilità "educativa" dell'ordinanza di rigetto per vizi non sanati dell'editio actionis.* – Pure per l'ordinanza di rigetto della domanda ex art. 183-quater c.p.c. l'*outlook* sulla sua concreta capacità di rendere più efficiente ed incisiva la tutela giurisdizionale civile non è dei più promettenti.

La trattazione di questo provvedimento deve giocoforza essere affrontata distinguendo in base alle due diverse motivazioni che ne possono sorreggere l'adozione.

A) In primo luogo, con logica speculare rispetto alla previsione dell'art. 183-ter c.p.c., la parte può chiedere che sia pronunciata un'ordinanza definitiva di rigetto ai sensi dell'art. 183-quater c.p.c. nel caso risulti che la domanda avversaria è manifestamente infondata. Il concetto della manifesta infondatezza non è nuovo al nostro codice di rito: lo si ritrova, ad es., sia nell'art. 367 c.p.c., quale elemento di deliberazione giudiziale per la concessione della sospensione del processo in caso di proposizione del regolamento di giurisdizione, sia nel riformulato art. 348-bis c.p.c., ove opera come prerequisito in presenza del quale può essere disposta la discussione orale nel giudizio di appello, oltre che nell'art. 840-ter, 4° comma, c.p.c. sul "filtro" dell'azione di classe. In tutte queste ipotesi si tratta di una valutazione che si basa su di una cognizione limitata o sommaria dei fatti rilevanti e assume perciò una coloritura prognostica di quello che potrebbe essere l'esito della lite, quale elemento dirimente per risolvere la questione procedurale della sospensione della causa di merito o della sua decisione in una particolare forma. Nel contesto dell'art. 183-quater c.p.c. l'espressione credo assuma, però, una pregnanza leggermente diversa, in quanto con l'ordinanza ivi prevista il giudice definisce la controversia alla luce di tutti gli elementi utili a delineare il *thema decidendum ac probandum*. La cognizione su cui si basa il provvedimento è dunque piena⁷³ e si abbina alla

⁷² MENCHINI, *op. cit.*, 624.

⁷³ *Contra* MENCHINI, *op. cit.*, 626, secondo cui per dare un senso all'istituto occorre pensare che l'ordinanza di rigetto sia emessa quando «appare» manifestamente infondata e non, invece, quando la domanda «è» manifestamente infondata.

constatazione che lo svolgimento della fase istruttoria non cambierebbe il risultato finale, bensì costituirebbe un inutile spreco di tempo ed energie. Lo strumento serve insomma ad individuare le cause pretestuose e inconcludenti per eliminarle rapidamente dal ruolo⁷⁴, con perfetto parallelismo rispetto all'ordinanza *ex art. 183-ter* c.p.c. (volta a selezionare e ad accogliere le domande *ictu oculi* fondate), della quale rappresenta la versione in negativo. Quanto ai fini perseguiti, le due ordinanze di accoglimento per manifesta fondatezza e di rigetto per manifesta infondatezza presentano una forte somiglianza con la disciplina inglese del *summary judgment*, che però in maniera più coerente garantisce la funzionalità delle misure sommarie a favore del *claimant* o del *defendant* sia ammettendo che possano essere adottate anche d'ufficio (proprio perché ciò risponde all'esigenza sistemica di gestire in maniera appropriata le risorse giudiziarie)⁷⁵ sia assicurando che producano gli effetti di una *final adjudication*.

L'ordinanza italiana di rigetto per manifesta infondatezza della domanda può essere richiesta e concessa quando alla luce delle allegazioni e delle argomentazioni svolte negli atti introduttivi e nelle successive memorie il giudice appura che la pretesa avanzata è del tutto implausibile o sfornita di consistenza; il provvedimento in parola non è però in grado di esplicitare il vincolo di una *res judicata*. È allora del tutto lecito chiedersi perché mai l'avversario della parte che ha formulato una domanda siffatta dovrebbe accontentarsi di un'ordinanza incapace di dispiegare l'effetto preclusivo del *ne bis in idem*, quando ha quel risultato a portata di mano⁷⁶. Nella situazione descritta si possono infatti ritenere integrati, alternativamente, i presupposti applicativi dell'obbligo di trattazione con rito semplificato *ex art. 281-decies*, 1° comma, c.p.c. (posto che si è senz'altro al cospetto di una «domanda di pronta soluzione») oppure, rimanendo nell'alveo del processo ordinario, della modalità decisoria dell'art. 281-*sexies* c.p.c.⁷⁷: i tempi che nell'una o nell'altra so-

⁷⁴ CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, cit., 60. Leggi anche DELLA PIETRA, *op. cit.*, 248, che parla di un nuovo “filtro” «dotato di efficacia non ostativa, ma – parrebbe – solo dissuasiva alla prosecuzione del giudizio».

⁷⁵ V. l'*Overriding Objective* di cui alla CPR 1.1.

⁷⁶ L'interrogativo è stato da subito corale in dottrina: v., ad es., TISCINI, *op. cit.*, 1240; BRIGUGLIO, *Avanti con la ennesima riforma del processo civile purché sia solo (tutt'altro che decisiva ma) modestamente utile e non dannosa*, in *www.giustiziaticivile.com*, 10; CAPPONI, *op. cit.*, 303; REALI, *op. cit.*, 445.

⁷⁷ MASONI, *op. cit.*, 6.

luzione consentono di attingere una sentenza idonea all'accertamento incontrovertibile sono di poco più dilatati di quelli richiesti per l'emanazione di un'ordinanza *ex art. 183-quater c.p.c.*⁷⁸.

Come già anticipato, in dottrina si è peraltro individuato un ambito nel quale lo strumento in parola potrebbe rivelarsi proficuo: nel caso in cui sia stata proposta una domanda frutto dell'esercizio di un potere costitutivo ad attuazione giudiziale soggetto a termine decadenziale, la controparte avrebbe un forte interesse a richiedere l'ordinanza di rigetto per la manifesta infondatezza della pretesa, in quanto potrebbe giovare, in termini assai più rapidi e stabili di quelli che si danno in un processo ordinario di cognizione, del mancato impedimento della decadenza. Facendo istanza *ex art. 183-quater c.p.c.*, potrebbe infatti "bruciare" il diritto potestativo dell'avversario, determinandone l'irrimediabile consumazione, pur in assenza di una pronuncia che accerti l'inesistenza *ex art. 2909 c.c.* della situazione soggettiva dedotta. Si sono già esplicitate, alla fine del primo paragrafo, le ragioni che in casi siffatti inducono a ritenere doverosa una lettura correttiva dell'*art. 183-quater*, 4° comma, *c.p.c.*, il quale individua nel reclamo cautelare l'unico rimedio esperibile

⁷⁸ L'unico vantaggio che discende dall'utilizzo di questo congegno definitorio della lite è quello di limitare significativamente i mezzi e i tempi di impugnazione a disposizione della parte che ha visto rigettata la domanda (il reclamo cautelare è esperibile entro quindici giorni), ma è un vantaggio solo apparente, perché appunto, in assenza di una *res judicata*, la causa potrà essere riproposta tal quale. V. anche COSTANTINO, *op. cit.*, 183, per il quale la portata precettiva della novella sembra ridursi ad imporre il rinnovo del pagamento del contributo unificato. L'ordinanza di rigetto potrebbe tuttavia avere un certo effetto dissuasivo, specie dinanzi al rischio che nel nuovo processo – dimostrata la malafede di chi ha fatto valere nuovamente la domanda palesemente infondata – si ottenga una condanna per responsabilità aggravata *ex art. 96*, 1° comma, *c.p.c.* Si potrebbe peraltro prospettare che nel liquidare le spese del procedimento chiuso dall'ordinanza *ex art. 183-quater c.p.c.*, il giudice possa disporre, anche d'ufficio, che la parte soccombente paghi a favore della controparte una somma equitativamente determinata, oltre che un versamento a favore della cassa delle ammende, compreso tra i 500 e i 5.000 euro (v. *art. 96*, 3° e 4° comma, *c.p.c.*, l'ultimo dei quali è stato introdotto dal d.lgs. 149/2022: sul tema BUONCRISTIANI, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di CECHELLA, Bologna, 2023, 27 ss.). Va però considerato che si tratta di condanne di natura sanzionatoria e officiosa che vengono irrogate per l'offesa arrecata alla giurisdizione da comportamenti processuali dilatori o abusivi delle parti, in quanto capaci di aggravare il volume già eccessivo del contenzioso, ostacolando conseguentemente la ragionevole durata dei processi (in questi termini si è espressa in merito all'*art. 96*, 3° comma, *c.p.c.*, Corte cost. 23 giugno 2016, n. 152, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 498 ss., con nota di GHIRGA; v. pure Cass. 3 maggio 2022, n. 13859).

avverso l'ordinanza di rigetto, affermando la non ulteriore impugnabilità del provvedimento: qualora il gravame di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. sia inutilmente proposto, la parte "soccombente", ossia il soggetto che di fatto ha perso il potere di azione costitutiva, deve potersi avvalere del ricorso straordinario in cassazione, in quanto la pronuncia, pur non costituendo un giudicato, ha inciso in maniera definitiva sulla sua situazione soggettiva, provocandone la totale ablazione. Questa possibilità nondimeno decurta in maniera abbastanza significativa le doglianze spendibili dalla parte contro la quale è stata emanata l'ordinanza, perché sarà deducibile ai sensi dell'art. 111, 7° comma, cost., solo la violazione di legge⁷⁹.

Si noti che tale soggetto non è incorso in una qualche inattività eppure si viene a trovare in una situazione addirittura peggiore rispetto a chi col proprio comportamento abbia occasionato l'estinzione del processo: ai sensi dell'art. 308 c.p.c. la declaratoria di *mors litis* è impugnabile con reclamo, ma la sentenza che rigetta il gravame è impugnabile con i normali mezzi di impugnazione. Qui invece, in base al tenore letterale dell'art. 183-*quater* c.p.c., è contemplato esclusivamente il reclamo cautelare. C'è quindi da chiedersi se sia ragionevole la disparità di trattamento che viene a crearsi tra il titolare di diritto costitutivo la cui domanda sia respinta con l'ordinanza in parola e quello che veda estinto il processo: in entrambe le fattispecie il soggetto perde il proprio potere costitutivo se non ottiene la riforma del provvedimento, ma nel primo caso dispone soltanto di un colpo in canna (o due, se è in concreto spendibile il ricorso straordinario alla S.C.), nell'altro ne ha tre (reclamo, appello, ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., che consente anche un limitato sindacato in punto di motivazione). Egualmente censurabile per violazione del principio di eguaglianza mi sembra poi la sperequazione che si determina tra la parte che propone la domanda costitutiva nei riguardi di un avversario che non avanza l'istanza ex art. 183-*quater* c.p.c. e la parte che si trova dinanzi a tale iniziativa. Alla prima vengono garantiti tre gradi di giudizio, alla seconda no (ed in ragione di un'e-

⁷⁹ V. anche MENCHINI, *op. cit.*, 631; STELLA, *op. cit.*, 262. Leggi anche CAPASSO, *op. cit.*, 115, la quale giustamente dà per pacifica l'opugnabilità ex art. 111, 7° comma, cost. dell'ordinanza che in sede di reclamo ribadisca il rigetto della domanda, ma sottolinea che «il giudizio di manifesta infondatezza, quale valutazione ampiamente (ed in realtà fin troppo) discrezionale finisce per sottrarsi comunque ad un controllo di pura legittimità».

venienza che sfugge al suo controllo ossia la presentazione dell'altrui istanza).

Si tratta – credo – di differenziazioni ingiustificabili, cui non può porre rimedio la ben condivisibile opinione di ritenere esperibile avverso l'ordinanza di rigetto, che determini la perdita del diritto costitutivo, la revocazione per errore di fatto⁸⁰. Il gravame di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. consente infatti soltanto di denunciare la falsa supposizione o negazione di un fatto decisivo, la cui inesistenza o esistenza risulti evidente dagli atti di causa. Posto che si tratta di un vizio della decisione in punto di fatto, che la parte può constatare immediatamente, nel caso di un'ordinanza *ex art. 183-quater* c.p.c. andrà dedotto con reclamo. Ne discende che la proponibilità della revocazione per errore di fatto è da circoscrivere a vicende quasi di scuola, in cui la svista documentalmente rilevabile abbia reso ingiusta la pronuncia del provvedimento di rigetto e tale devianza non sia stata emendata dal giudice adito ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.

B) Passando ora alla seconda ipotesi contemplata dall'art. 183-*quater* c.p.c., quella dell'ordinanza di reiezione per i vizi non sanati dell'*editio actionis*, si impone una preliminare osservazione sul suo ambito operativo, che va puntualmente ricostruito tenendo conto di quanto previsto nell'art. 164 c.p.c. e nell'art. 307, 3° comma, c.p.c. Occorre infatti sottolineare che la nuova disposizione introdotta dal d.lgs. 149/2022 consente di chiedere l'emanazione del provvedimento di rigetto ogniqualvolta persista la nullità della citazione per mancanza o assoluta incertezza nella determinazione dell'oggetto o del titolo della domanda, nonostante il vizio sia stato rilevato e sia stato emesso dal giudice l'ordine di rinnovazione o di integrazione. Atteso che nel caso in cui l'ordine *ex art. 164*, 5° comma, c.p.c. non sia stato proprio ottemperato o sia stato eseguito oltre il termine perentorio si ha l'estinzione del processo (ad avviso dei

⁸⁰ V. STELLA, *op. cit.*, 257. L'ineludibile esigenza di assicurare che dell'art. 395, n. 4, c.p.c. venga data una lettura conforme alla «garanzia del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale», rende passibili di revocazione per errore percettivo su fatti “dirimenti” tutti i provvedimenti decisori, assumano essi o meno la foggia di sentenze. A tale approdo sospinge l'orientamento giurisprudenziale risalente al celeberrimo *arrêt* del 30 luglio 1953, n. 2593, col quale le Sezioni unite diedero abbrivio all'insegnamento – da allora pervicacemente coltivato – per cui può essere impugnato con ricorso straordinario in Cassazione ogni ordinanza o decreto a contenuto decisivo incidente su situazioni giuridiche soggettive. Sul tema leggi, *si vis*, ZUFFI, *La revocazione per errore di fatto come rimedio imprescindibile di tutela giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 2022, 79 ss.

più) o la pronuncia di una sentenza di rigetto in rito (secondo la ricostruzione di altri studiosi)⁸¹, la previsione dell'art. 183-*quater* c.p.c. potrebbe ritenersi limitata alle situazioni in cui la parte interessata si è attivata puntualmente per innescare il meccanismo di sanatoria, ma vanamente, in quanto la rinnovazione o l'integrazione posta in essere non ha emendato la nullità⁸². Secondo una certa impostazione, infatti, in tale evenienza il giudice non avrebbe la possibilità di dichiarare la *mors litis* o l'*absolutio ab instantia*, bensì dovrebbe concedere un nuovo termine affinché la parte provveda – auspicabilmente con maggior fortuna – ad un'altra rinnovazione o integrazione⁸³. Si potrebbe dunque pensare che

⁸¹ Come noto, per le fattispecie di nullità dell'atto introduttivo conseguenti a difetti dell'*editio actionis*, l'art. 164, 5° comma, c.p.c. non esplicita le conseguenze derivanti dall'inosservanza dell'ordine giudiziale volto a consentire la sanatoria, a differenza di quanto stabilisce il 2° comma per il caso di inottemperanza all'ordine di rinnovazione adottato a cagione di vizi relativi alla *vocatio in ius*, ove si contempla testualmente l'estinzione. Secondo una prima ricostruzione tale silenzio non impedirebbe di concludere che debba essere comunque dichiarata la *mors litis* anche nella prima evenienza, applicandosi in via estensiva – stante l'identica *ratio* – la previsione del cit. 2° comma; tale conclusione è attinta anche alla luce degli art. 2943 ss. c.c. e dell'art. 307, 3° comma, c.p.c., in base al quale, salve disposizioni di legge in senso contrario, il processo si estingue (oltre che nei casi tipizzati) altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio (LUISO, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2020, 18; DELLA PIETRA, *La patologia della domanda giudiziale*, Roma, 2012, 134; cfr. CHIZZINI, *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, Milano, 2018, 327 ss., ad avviso del quale occorre distinguere: qualora il vizio della citazione consista nella mancata indicazione della cosa oggetto della domanda, l'atto introduttivo non è in grado, così inficiato, di dispiegare l'effetto interruttivo della prescrizione, sicché l'inottemperanza all'ordine giudiziale per la sua sanatoria comporterà l'estinzione del processo; nel caso invece della mancata esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda non è di per sé impossibile l'individuazione del diritto fatto valere, per cui la perdurante omessa integrazione del titolo dovrebbe condurre ad un rigetto nel merito). Altri rilevano che l'art. 307, 3° comma, c.p.c. non prevede quale causa di estinzione del processo la mancata integrazione della domanda, ragion per cui il giudice dovrà far procedere speditamente il processo verso la fase decisionale e pronunciare una sentenza di rigetto in rito della domanda a motivo della nullità non sanata (così CONSOLO, *Spiegazioni*, cit., II, 190).

⁸² CAPASSO, *op. cit.*, 110. Cfr. REALI, *op. cit.*, 442.

⁸³ Cass. 21 febbraio 2020, n. 4710, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 1366 ss. V. anche VERDE, *Diritto processuale civile*, II, Bologna, 2017, 15. La questione andrebbe, insomma, impostata alla luce della disciplina generale di cui all'art. 162 c.p.c., secondo cui il giudice, rilevata la nullità, deve disporre – salvi solo i casi di impossibilità (materiale o giuridica) – la rinnovazione dell'atto nullo. Come osserva D'ANGELIS, *Sulla rinnovazione dell'atto*

l'ordinanza *de qua* serva ad evitare che la causa venga per così dire risucchiata in un ciclo potenzialmente infinito di rinnovazioni o integrazioni inconcludenti. Questo rischio, tuttavia, non si dà nel caso dei vizi dell'*editio actionis*, poiché l'irretroattività della relativa sanatoria recide a monte eventuali comportamenti defatiganti o dilatori della parte, che invece ha tutto l'interesse a rimediare subito e bene alla difettosa determinazione del *petitum* o della *causa petendi*, in quanto solo dalla rinnovazione o integrazione valida potranno dispiegarsi gli effetti sostanziali della domanda giudiziale⁸⁴. Va poi detto che in dottrina la surriferita ricostruzione è alquanto discussa: non mancano, infatti, autorevoli prese di posizione per cui in caso di rinnovazione o integrazione tempestiva, ma viziata, si darebbe comunque la possibilità di pronunciare immantinenti l'estinzione o il rigetto in rito della domanda⁸⁵.

Il quesito che sorge spontaneo porsi è allora quale sia la ragione che ha indotto il Governo ad escogitare il particolare meccanismo di chiusura anticipata del processo dell'art. 183-*quater* c.p.c., rendendolo impiegabile solo su istanza di parte e per una fattispecie tutto sommato non troppo nefasta né ricorrente, quale quella della citazione che, nonostante la rinnovazione o l'integrazione, risulti ancora affetta dalla mancanza o da assoluta incertezza nell'individuazione dell'oggetto o del titolo della domanda. La previsione discende dall'improvvido criterio direttivo contenuto nell'art. 1, 5° comma, lett. p), n. 1, della l. 206/2021, a mente

di citazione nullo effettuato in rinnovazione di un atto di citazione nullo, in *Riv. dir. proc.*, 2020, spec. 1379, «il rimedio della rinnovazione è la cristallina espressione della *voluntas legis* di superare gli “errori in rito”, allo scopo di comporre la controversia sorta in punto di merito, ed eventuali interpretazioni limitative della disposizione costituirebbero un tradimento della *ratio* posta alla base dell'intera sistematica». Per prevenire poi eccessive protrazioni della litispendenza tramite ripetute rinnovazioni, si prospetta di diversificare il regime della sanatoria delle nullità della *vocatio in ius*. Ove la rinnovazione consenta di eliminare i vizi della citazione si avrebbe piena efficacia *ex tunc* dell'atto introduttivo, mentre nel caso quella finalità non venga perfettamente realizzata dalla prima rinnovazione, l'effetto sanante dovrebbe retroagire solo alla data di quella in grado di emendare il difetto: v. PROTO PISANI, *op. cit.*, 224 ss.

⁸⁴ CAPASSO, *op. cit.*, 112.

⁸⁵ ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, 57. Cfr. MANDRIOLI, *Le modifiche del processo civile*, Torino, 1993, 57, il quale, con riguardo all'art. 164, 2° comma, c.p.c. rileva che «l'effetto distruttivo totale si verifica soltanto nel caso in cui l'attore, che ne è ovviamente onerato, non provveda neppure alla rinnovazione, così implicitamente prestando acquiescenza agli effetti distruttivi già potenzialmente insiti nel vizio della citazione».

del quale il legislatore delegato avrebbe dovuto addirittura introdurre il potere della parte di chiedere l'immediata reiezione della domanda priva della *causa petendi* o del *petitum* (ovvero del tutto inconsistente nella determinazione di tali elementi)⁸⁶. Una soluzione – quella prospettata dal delegante – che sarebbe risultata ingiustamente peggiore rispetto al trattamento riservato alle ipotesi di nullità della citazione per difetti della *vocatio in ius*, emendabili *ex art. 164, 2° comma, c.p.c.*: di qui il correttivo apportato dal d.lgs. 149/2022, per cui la suddetta ordinanza di rigetto può essere richiesta solo dopo l'inutile esperimento del meccanismo per la sanatoria⁸⁷.

Resta da capire però perché non si sia semplicemente desistito dal dare attuazione a questa incongrua indicazione del Parlamento (che non era stata affatto prevista dalla Commissione Luiso)⁸⁸. La disciplina varata semplifica di poco il lavoro del giudice, che dovrà comunque emettere un provvedimento motivato sul punto. L'intenzione parrebbe quella di sanzionare la parte colpevole di aver reiteratamente formulato una domanda irrisolta sotto il profilo oggettivo di individuazione del diritto, facoltizzando l'avversario a decurtare i termini di impugnazione del provvedimento di rigetto⁸⁹. La causa potrà naturalmente essere riproposta, ma un certo effetto deterrente la previsione può dispiegarlo⁹⁰. Rimane comunque criptico il motivo per cui queste contromisure "educative" non siano state estese ad altre situazioni di inattività o inottemperanza prodromiche all'emanazione di un rigetto in rito o all'estinzione del processo⁹¹.

⁸⁶ V. BOCCAGNA, *op. cit.*, 269 ss., che, all'indomani della promulgazione della l. 206/2021, additò il rebus irrisolvibile che tale previsione poneva nel doveroso coordinamento con la regolamentazione sulla nullità dell'atto di citazione.

⁸⁷ CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, cit., 61.

⁸⁸ L'attuazione solo parziale o la mancata attuazione della delega possono determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, ma non integrano una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile (Corte cost. 11 novembre 2011. n. 304, 8 giugno 1987, n. 218, 12 gennaio 1977 n. 8 e 6 marzo 1975, n. 41), salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione (Corte cost. 12 aprile 2005, n. 149; 29 novembre 2013, n. 283; 1° luglio 2005 n. 257).

⁸⁹ Si noti che nel caso di un'ordinanza di rigetto (confermata in sede di reclamo) per vizi non sanati dell'*editio actionis* di domanda costitutiva, si dovrà ammettere il ricorso straordinario in Cassazione, per le considerazioni già svolte *supra* con riguardo alla reiezione per manifesta infondatezza. Conf. CAPASSO, *op. cit.*, 116.

⁹⁰ CONSOLO, *Aggiornamento*, cit., 10.

⁹¹ Sul punto TURRONI, *op. cit.*, 460, osserva che la disparità di trattamento delle pre-

Poche righe ancora per un telegrafico epilogo. Il bilancio sulle ordinanze definitive introdotte con la riforma del 2022 potrà essere stilato solo tra qualche anno, quando avremo modo di verificare se le parti si avvarranno con una certa frequenza degli istituti di cui agli artt. 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c.⁹². Per quanto si è sin qui evidenziato, i due espedienti processuali non paiono però ben congegnati, poiché non rispondono in maniera effettiva all'esigenza di procurare ai litiganti una definizione stabile delle loro cause e, pur quando in astratto potrebbero avere un tale impatto, sollevano problemi sistematici o di compatibilità col dettato costituzionale di difficile soluzione.

Abstract

L'A. analizza gli artt. 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c., introdotti dalla c.d. Riforma Cartabia del processo civile, attuata con il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022. Le due figure di ordinanze ivi contemplate, che volgono ad accelerare – su istanza di parte – la definizione delle controversie su diritti disponibili di competenza del tribunale, sollevano notevoli perplessità principalmente perché assai di rado le parti avranno interesse a richiederne l'emanazione, dato che si tratta di provvedimenti inidonei a produrre gli effetti della cosa giudicata. Anche quando dalla loro adozione possa derivare un qualche vantaggio per l'istante, si profilano inoltre non pochi problemi di tenuta costituzionale e di interpretazione sistematica, che inducono a ridurne al lumicino la concreta operatività.

Nel contributo si evidenziano le incongruenze insite nei due istituti, che sembrano essere frutto di una non troppo meditata fusione delle discipline relative ai rimedi del *référé-provision* francese e del *summary judgment* inglese.

giudiziali di rito che a seguito della novella del 2022 viene accolta in seno al codice di rito è in parte provvidenziale. Secondo l'A., ad es., è un bene che l'ordinanza di rigetto non sia stata ammessa nelle ipotesi di incompetenza o di difetto di giurisdizione, ove occorre prevenire i conflitti negativi con strumenti capaci di vincolare le parti. Negli altri casi, in cui questo rischio non sussiste, l'inapplicabilità dell'art. 183-*quater* c.p.c. dà luogo ad un'oggettiva discrasia difficilmente spiegabile, «soprattutto nelle numerose altre situazioni in cui la mancata sanatoria del vizio continua ad essere causa di estinzione del processo – per inattività “semplice” o per inattività c.d. “qualificata”, dovuta all'omessa sanatoria di un vizio sanabile, secondo il modello dell'art. 307 c.p.c.».

⁹² Al momento della pubblicazione del presente contributo, trascorso ormai più di un anno dall'entrata in vigore della riforma, non si rivengono provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 183-*ter* o 183-*quater* c.p.c. nelle banche dati giurisprudenziali o in rete.

Dopo un approfondimento critico sull'esperienza comparatistica, l'A. commenta le norme comuni ad entrambi i provvedimenti, per soffermarsi infine singolarmente sull'ordinanza di accoglimento per manifesta fondatezza della domanda e sull'ordinanza di rigetto per manifesta infondatezza della domanda o per vizi non sanati dell'*editio actionis*.

The Author analyzes articles 183-ter and 183-quater of the Italian Civil Procedural Code, introduced by the so-called Cartabia Reform, implemented with Legislative Decree no. 149 of 10 October 2022. The two types of orders contemplated therein, which aim to accelerate – upon request by one of the parties – the finalization of arbitrable disputes under the jurisdiction of civil Tribunals, raise considerable perplexity mainly because litigants will very rarely have an interest in applying for these measures, given that they are not capable of producing the binding effects of *res judicata*. Even when some benefit may derive from their adoption, quite a few problems of constitutional legitimacy and systematic interpretation lead to reducing their concrete effectiveness to a minimum.

The contribution highlights the inconsistencies present in the new provisions, which seem to be the result of a not too thoughtful merger of the regulations relating to the French *référé-provision* and the English summary judgment. After a critical insight into the comparative experience, the A. comments on the rules common to both measures, to then focus separately on the order of acceptance for manifestly founded claims and on the order of rejection for manifestly unfounded claims as well as for pleadings' voidnesses due to unrectified defects of the *editio actionis*